



GRUPPO ASSICURATIVO AXA ITALIA

Documento illustrativo del
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Edizione 24-25 settembre 2020
--

Sommario

□	DEFINIZIONI.....	7
	SEZIONE I: PARTE GENERALE	9
1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	9
1.1.	I DESTINATARI DEI MODELLI	9
1.2.	LA RESPONSABILITÀ “AMMINISTRATIVA”	9
1.3.	I “REATI PRESUPPOSTO”	10
1.4.	ELEMENTI CHIAVE DEL DECRETO E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	17
1.5.	LE SANZIONI PREVISTE	18
1.6.	LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	19
1.6.1.	SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE.....	19
1.6.2.	SOGGETTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA DEL SOGGETTO APICALE.....	20
2.	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO AXA ITALIA.....	21
2.1.	L’OPPORTUNITÀ DI ADOTTARE I MODELLI E LA LORO APPLICAZIONE NEL “CONTESTO DI GRUPPO”	21
2.2.	LE MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE	21
2.2.1.	CODICE ETICO E DI COMPLIANCE AXA.....	22
2.2.2.	LE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	22
2.3.	LINEE GUIDA.....	25
2.4.	DEFINIZIONE DEL MODELLO.....	26
2.5.	LA STRUTTURA.....	27

2.6.	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	27
2.7.	ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO AXA ITALIA	28
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
3.1.	I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
3.2.	COMPOSIZIONE	30
3.3.	NOMINA.....	30
3.4.	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.....	30
3.5.	DURATA IN CARICA, RINUNCIA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI DELL'ODV	32
3.6.	FUNZIONAMENTO (REGOLAMENTO DELL'ODV)	33
3.7.	FUNZIONI E POTERI.....	33
3.8.	RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
3.9.	MODALITÀ DI INTERAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI.....	35
3.10.	LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	36
3.11.	FLUSSO DI INFORMAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
3.11.1.	SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI. LE COMUNICAZIONI "PERIODICHE/ ORDINARIE" E IL "WHISTLEBLOWING"	37
3.11.2.	MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI	37
3.12.	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
3.13.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
3.14.	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	40
4.	IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	40
4.1.	PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA SANZIONATORIA.....	40

4.2. ASSENZA DI PREGIUDIZIALITÀ TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE O AMMINISTRATIVO, PER ILLECITI DA CUI POSSA DISCENDERE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA COMPAGNIA	41
4.3. ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE	41
4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI.....	42
4.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DIRIGENTI	44
4.6. PROVVEDIMENTI PER INFRAZIONI COMMESSE DA DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETÀ	44
4.7. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI, INTERMEDIARI E DEI PARTNER COMMERCIALI.....	44
4.8. VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI AMMINISTRATORI	44
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	44
5.1. INFORMAZIONE INTERNA	44
5.2. INFORMAZIONE A CONSULENTI E FORNITORI	45
5.3. FORMAZIONE	45
6. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLI	46
6.1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEI MODELLI	46
6.2. IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI E ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AREE DI ATTIVITÀ “SENSIBILI”	46
6.3. VERIFICHE PERIODICHE SULL’OSSERVANZA E SUL FUNZIONAMENTO DEI MODELLI E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI	46
SEZIONE II: IL GRUPPO AXA.....	47
1. ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AXA ITALIA	47
1.1. IL GRUPPO AXA.....	47

1.2. ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO E RACCORDO DEI MODELLI DELLE ENTITÀ DI GRUPPO CON QUELLO DELLA CAPOGRUPPO	48
1.3. LA GOVERNANCE DEL GRUPPO AXA	48
1.4. VALORI DI RIFERIMENTO E NORMATIVA DI SUPPORTO	49
SEZIONE III: I MODELLI DELLE ENTITÀ DEL GRUPPO AXA	50
1. IL MODELLO DI AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	50
□ NOTE INTRODUTTIVE	50
1.1. LA SOCIETÀ	50
1.2. FUNZIONI ESTERNALIZZATE	50
1.3. AREE SENSIBILI	50
2. IL MODELLO DI AXA ITALIA SERVIZI S.C.P.A.	56
□ NOTE INTRODUTTIVE	56
2.1. LA SOCIETÀ	56
2.2. FUNZIONI ESTERNALIZZATE	56
2.3. AREE SENSIBILI	56
3. IL MODELLO DI AXA MPS VITA S.P.A.	63
□ NOTE INTRODUTTIVE	63
3.1. LA SOCIETÀ	63
3.2. FUNZIONI ESTERNALIZZATE	63
3.3. AREE SENSIBILI	63
4. IL MODELLO DI AXA MPS DANNI S.P.A.	67
□ NOTE INTRODUTTIVE	67



4.1.	LA SOCIETÀ.....	67
4.2.	FUNZIONI ESTERNALIZZATE	67
4.3.	AREE SENSIBILI.....	67
5.	IL MODELLO DI QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A.	71
□	NOTE INTRODUTTIVE	71
5.1.	LA SOCIETÀ.....	71
5.2.	FUNZIONI ESTERNALIZZATE	71
5.3.	AREE SENSIBILI.....	71

□ Definizioni

- **“Agenti”**: i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi tenuto dall’IVASS a cui il Gruppo AXA ha contrattualmente conferito l’incarico di intermediario assicurativo.
- **“Attività Sensibili”**: le attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati contemplati dalla normativa e richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.
- **“Capogruppo”**: AXA Assicurazioni S.p.A. (capogruppo assicurativa).
- **“Compagnia”**: le società assicurative appartenenti, direttamente o indirettamente, al Gruppo AXA Italia.
- **“Società” o “Società del Gruppo”**: le società appartenenti, direttamente o indirettamente, al Gruppo AXA Italia e, in particolare, ai fini del presente documento: AXA Assicurazioni S.p.A., AXA Italia Servizi S.c.p.A., AXA MPS Vita S.p.A., AXA MPS Danni S.p.A. e QUIXA Assicurazioni S.p.A.
- **“Codice delle Assicurazioni Private” o “CAP”**: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni.
- **“Dipendenti”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Gruppo AXA, ivi compresi i dirigenti, nonché i dipendenti in regime di somministrazione di lavoro che prestano la propria attività presso il Gruppo (cd. lavoratori interinali).
- **“Destinatari”**: sono, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti, anche di fatto, i dipendenti, i collaboratori esterni (agenti, periti, consulenti, legali, fiduciari e fornitori), gli intermediari assicurativi ed i partner commerciali nei limiti dello svolgimento di attività nelle aree sensibili.
- **“D.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) e successive modifiche e integrazioni.
- **“Gruppo” o “Gruppo AXA”**: il Gruppo assicurativo AXA ITALIA¹ ai sensi degli artt. 82 e ss. del CAP.
- **“Linee Guida ANIA”**: le linee guida elaborate dall’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 (ed, in particolare, il documento di riferimento è la bozza datata 12 aprile 2006), e i “Suggerimenti operativi per le imprese di assicurazione in materia di responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 8.6.2001, n. 231” allegati al citato documento ANIA.
- **“Modelli”**: i modelli di organizzazione, gestione e controllo delle Società del Gruppo, predisposti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
- **“Organismo di Vigilanza” o “Organismo” o “OdV”**: l’organismo interno delle Società del Gruppo AXA preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- **“Sistema di Controllo Interno (S.C.I.)”**: l’insieme coordinato delle strutture organizzative, attività, regole, attuate – su impulso dell’Organo di supervisione Gerarchica (Consiglio di Amministrazione -

¹ Albo Gruppi IVASS



C.d.A.), finalizzato ad effettuare ogni verifica e/o controllo idoneo alla (-) efficienza ed efficacia delle operazioni gestionali; (-) attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno; (-) conformità alle Leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne.

- **“Soggetti apicali”**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Compagnia o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (art. 5, comma 1, d. lgs. n. 231/2001).
- **“TUF”**: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*) e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE I: PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

1.1. I destinatari dei Modelli

Le prescrizioni contenute nei Modelli integrano i regolamenti aziendali e si fondano sui principi etici in essere, applicandosi a quanti svolgono, anche di fatto, rispettivamente (i) funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nelle Società del Gruppo, nonché (ii) ai dipendenti delle medesime, ivi compresi quelli distaccati (ii.a) all'estero/dall'estero o (ii.b) presso Società del Gruppo per lo svolgimento dell'attività, nonché (iii) a coloro i quali, pur non appartenendo alle Società del Gruppo, operano su mandato della medesima.

I consulenti, i collaboratori ed i fornitori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001 e dei principi etici e di comportamento adottati dalle Società del Gruppo, attraverso la documentata presa visione dei Principi di deontologia.

Ai consulenti ed ai collaboratori si estendono altresì le regole ed i principi di controllo contenuti nei protocolli dei Modelli, relativi alla specifica area di attività.

Le Società del Gruppo richiedono ad eventuali partner il rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001 e dei principi etici e di comportamento adottati, tramite apposite clausole contrattuali e provvedono a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice etico e di Compliance AXA.

1.2. La responsabilità "amministrativa"

Mediante il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300² è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha introdotto la detta responsabilità amministrativa degli enti in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, gli enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001)³ e, quindi, in via diretta ed autonoma, sono soggetti a determinate sanzioni amministrative in relazione ai reati ascritti ai citati soggetti.

Tale responsabilità, sostanzialmente, mira a coinvolgere nella sanzione di determinati illeciti il patrimonio degli enti coinvolti e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci di società, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della propria società.

² La legge 29 settembre 2000, n. 300, nel delegare al governo la definizione di un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle Società, ha ottemperato agli obblighi previsti da alcuni protocolli e convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative alla responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato, tra le quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997), la Convenzione OCSE contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

³ Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

1.3. I “reati presupposto”

In base al Decreto, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati da specifiche disposizioni normative.

Quanto ai reati, la cui commissione può implicare una diretta responsabilità dell’ente, deve porsi in rilievo come l’originaria formulazione del Decreto prevedesse i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto medesimo) e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24).

Per effetto di provvedimenti normativi successivi, il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere: i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1), i reati societari (art. 25-ter), i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater), i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1), i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies) ed i relativi illeciti amministrativi (art. 187-quinquies T.U.F.), i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies), nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies), i delitti in materia di violazione del diritto d’autore introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 25-novies), l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati ambientali (art. 25-undecies), il reato contro l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies), i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) e i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
In particolare:

☐ *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)*

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2. Legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, 2° comma c.p. - art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (art. 322-bis c.p.)⁴;
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- peculato (art. 314 comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

□ *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)*

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, 11° comma D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

□ *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)*

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 409);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

□ *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)*

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

⁴ La norma è stata modificata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, art. 3.

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

☐ *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)*

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

☐ *Reati societari (art. 25-ter del Decreto)*

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.⁵);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.⁶);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);

⁵ Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art. 27 del D. Lgs. 39/2010, non richiamato dal D. Lgs. 231/2001.

⁶ Il reato di "impedito controllo" di cui all'art. 2625 c.c. è stato riformulato ai sensi del D.Lgs. 39/2010, espungendo la fattispecie incriminatrice relativa all'attività dei revisori, ad oggi disciplinata dall'art. 29 del D.Lgs. 39/2010, in riferimento al quale non è stato inserito alcun richiamo all'interno dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635, 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

☐ *Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)*

☐ *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)*

☐ *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)*

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter, 1° e 2° comma c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

☐ *Abusi di mercato (reati) (art. 25-sexies del Decreto)*

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'art. 187-quinquies del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

☐ *Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi) (art. 187-quinquies TUF)*

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

☐ *Reati transnazionali*

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337-bis c.p.);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).

☐ *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto)*

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.).

☐ *Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies del Decreto)*

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

☐ *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)*

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001 introducendo i reati in materia di violazione del diritto d'autore. In particolare la responsabilità amministrative dell'Ente è prevista in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

☐ *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)*

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

☐ *Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)*

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);

- scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, 11° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (art. 137, 13° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, 3° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, 5° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, 6° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, 1° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, 2° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° comma, secondo periodo, D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 6° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, 7° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-bis, 8° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, 5° comma D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione, senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1, 1° e 2° comma L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione, senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2, 1° e 2° comma L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis, 1° comma L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6, 4° comma L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, 6° comma L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8, 1° e 2° comma D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9, 1° e 2° comma D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

- ❑ *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies del Decreto 231)*
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare (Art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, 3°, 3°-bis, 3°-ter e 5° comma D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- ❑ *Reati di razzismo e xenofobia (art. 25- terdecies del Decreto 231)*
 - propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
- ❑ *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- quaterdecies del Decreto 231)*
 - frodi in competizioni sportive (Art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401);
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401).
- ❑ *Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231)*
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- ❑ *Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto 231)*
 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - altri casi di contrabbando (Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Si rinvia all'allegato numero 3 per una descrizione puntuale dei reati e degli illeciti amministrativi richiamati nel D.Lgs. 231/2001.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dalla normativa de qua.

1.4. Elementi chiave del Decreto e natura della responsabilità

Il Decreto ha introdotto un nuovo tipo di responsabilità a carico degli enti, rendendo applicabili sanzioni, in via diretta ed autonoma, in relazione a reati, commessi nel loro "interesse" o nel loro "vantaggio", da soggetti ad essi funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La responsabilità degli enti e delle società è indipendente da quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il fatto nell'interesse o a vantaggio della società stessa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato, o non è imputabile, e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro ha previsto, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione), che il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale Modello, ai sensi del citato d. lgs. n. 81/2008, deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Per quanto attiene alla natura di “responsabilità amministrativa” ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Il d. lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione⁷ – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

La società è, quindi, responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”* (di seguito definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi⁸.

1.5. Le sanzioni previste

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, una serie articolata di sanzioni, classificabili in quattro tipologie:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 - 12 d.lgs. n. 231/2001). Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la società ripari alle conseguenze del reato stesso. La sanzione pecuniaria ha natura esclusivamente afflittiva e non risarcitoria, dunque è diretta a punire la società e non a risarcire il danno.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società;
- **sanzioni interdittive** (artt. 13 - 17 d.lgs. n. 231/2001). Tali sanzioni, il cui effetto è quello di paralizzare o ridurre l’attività della società⁹, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (non superiore a sette anni con riferimento alle ipotesi di corruzione) a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione all’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁷ Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La responsabilità penale è personale”.

⁸ Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

⁹ Si precisa che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”.

In luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice (ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive possono applicarsi solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di "rilevante" entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- sono stati commessi altri precedenti illeciti 231 dello stesso tipo di quelli accertati dal giudice;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18 d.lgs. n. 231/2001);
- **confisca** (art. 19 d.lgs. n. 231/2001): si tratta della confisca del profitto che la società ha tratto dal reato.

Con specifico riferimento all'esercizio dell'attività assicurativa, l'art. 266 (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato) del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 stabilisce che le sanzioni interdittive di cui alle sopra indicate lettere a) e b) non possono essere applicate alle imprese di assicurazione o di riassicurazione in via cautelare, ma solo con la sentenza di condanna.

Il giudice non può, quindi, disporre nei confronti di tali imprese la prosecuzione dell'attività sociale da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, possibilità che è, in generale, prevista dal Decreto per tutti gli enti.

Tali norme si applicano, in quanto compatibili, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

L'IVASS viene coinvolto in tutto il procedimento, partendo dalla fase di accertamento dell'illecito amministrativo fino alla fase esecutiva della sanzione.

1.6. La responsabilità della società

Il Decreto ha diversificato il sistema di responsabilità della società a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

1.6.1. Soggetti in posizione apicale

Quando il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, la responsabilità della società è presunta. La stessa società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa" provando la sussistenza dei seguenti requisiti (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- l'adozione da parte dell'organo dirigente e l'efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire reati previsti dal Decreto (di seguito "Modello");
- l'affidamento a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo" o "Organismo di Vigilanza") del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- l'elusione fraudolenta del Modello da parte delle persone che hanno commesso il reato;
- l'assenza di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.6.2. Soggetti sottoposti a direzione o vigilanza del soggetto apicale

Quando il reato è stato commesso da soggetto sottoposto a direzione o vigilanza del soggetto apicale, l'onere probatorio è, a differenza di quanto visto nel primo caso, a carico dell'autorità giudiziaria.

La società è ritenuta responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è, comunque, esclusa se la stessa società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. I Modelli di organizzazione, gestione e controllo del Gruppo AXA Italia

2.1. L'opportunità di adottare i Modelli e la loro applicazione nel "contesto di Gruppo"

La decisione di adottare dei Modelli, oltre a rappresentare un sistema di prevenzione dalla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale delle Società del Gruppo che rientra nel quadro di un impegno più generale che il Gruppo AXA, e le società che ne fanno parte, hanno assunto sia nei confronti dei propri azionisti, clienti, dipendenti, fornitori e concorrenti sia nei confronti di quanti siano interessati all'attività delle Società del Gruppo.

L'introduzione dei nuovi Modelli permette, infatti, di consolidare e rafforzare:

- la cultura dell'integrità aziendale, riducendo i rischi legali connessi a comportamenti non etici e favorendo la fidelizzazione dei dipendenti;
- la credibilità verso gli stakeholder (clienti, fornitori, collaboratori, ambiente, azionisti e società civile) e le istituzioni pubbliche, potenziando la reputazione aziendale;
- la diffusione dell'eticità del business, promuovendo la cultura del controllo;
- la trasparenza nella comunicazione interna ed esterna, riducendo la conflittualità sociale e favorendo l'allineamento dei comportamenti individuali alle strategie ed agli obiettivi aziendali.

L'adozione dei Modelli rappresenta dunque uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto delle Società del Gruppo, a svolgere le proprie attività con comportamenti corretti e lineari, al fine di prevenire e ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

L'attività di aggiornamento dei Modelli prevede sia (i) le nuove fattispecie di reato introdotte dal Decreto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, i reati ambientali, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati tributari), al fine di individuare le possibili fattispecie a rischio di non conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile; sia anche (ii) l'aggiornamento dei Modelli in ottica di Gruppo, quindi, considerando di porre a fattor comune protocolli, presidi e circolarità informativa, per quanto possibile e nel mantenimento delle singole autonomie operative e specificità operative e societarie.

2.2. Le modalità di predisposizione

Nella predisposizione dei Modelli si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nelle Società del Gruppo, in quanto ritenuti valide misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il contesto organizzativo delle Società del Gruppo è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che ne garantiscono il funzionamento; sistema di controllo interno (S.C.I.) quale insieme coordinato di strutture organizzative, attività, regole, attuate – su impulso dei Consigli di Amministrazione (quali Organi di Supervisione strategica) - dalle funzioni di Alta Direzione e dal personale delle società. In specie, si tratta dunque di un sistema estremamente articolato che è definito e verificato internamente, anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui le stesse Società del Gruppo sono sottoposte in qualità di soggetti vigilati.

E' dunque evidente che tale complesso di norme, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, le Società del Gruppo hanno individuato:

- le regole di corporate governance;
- i regolamenti interni e le policy aziendali;
- principi etici di Gruppo;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema di poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nei presenti Modelli, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che gli stessi intendono integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con le Società del Gruppo. Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento della Codice etico e di Compliance AXA e il sistema dei controlli interni, rimandando alla documentazione interna per maggiori dettagli su ciascuno strumento di controllo enucleato.

2.2.1. Codice etico e di Compliance AXA

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, le Società del Gruppo hanno adottato una Codice etico e di Compliance AXA.

Il Codice etico e di Compliance AXA rende espliciti i fondamenti della cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali fa derivare regole concrete di comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con le Società del Gruppo: i clienti, gli azionisti e i collaboratori in primo luogo, ma anche i fornitori, i partner commerciali, la comunità, i territori e l'ambiente in cui opera.

2.2.2. Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Le Società del Gruppo, per garantire una sana e prudente gestione, coniugano la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza e trasparenza.

Pertanto, le Società del Gruppo, in linea con la normativa di legge e di vigilanza, si sono dotate di un sistema integrato di controlli interni idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema dei controlli interni è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di legge, ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da documenti che sovrintendono al funzionamento delle Società del Gruppo e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli.

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di controllo interno o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

Le Società del Gruppo, in coerenza con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza e in via "generale", hanno individuato le seguenti quattro macro tipologie di controllo:

- controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'operatività quotidiana e delle singole transazioni. Di norma tali controlli sono effettuati dalle strutture produttive o incorporati nelle procedure informatiche, ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back office;
- controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole strutture produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati. Essi sono affidati di norma a strutture diverse da quelle produttive;
- controlli di conformità/ antiriciclaggio, costituiti da politiche e procedure in grado di individuare, valutare controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, provvedimenti delle Autorità di Vigilanza e norme di autoregolamentazione, nonché di qualsiasi altra norma applicabile alle Società del Gruppo;
- revisione interna, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.

Nello specifico, il sistema dei controlli interni del Gruppo AXA è costituito e viene così identificato:

- il "Codice etico e di Compliance AXA" che definisce i valori fondamentali, i principi guida e i comportamenti attesi dai collaboratori AXA¹⁰;
- la Politica sul sistema normativo interno, che definisce il sistema normativo interno del Gruppo AXA Italia, identificando le tipologie documentali adottabili dalla Capogruppo e dalle Società controllate, nonché il relativo processo di produzione e gli attori coinvolti con le relative responsabilità. Il sistema normativo mira a responsabilizzare le diverse Funzioni sulla normativa interna di loro competenza, a garantire la coerenza interna del Corpo Normativo del Gruppo AXA Italia e la conformità rispetto alla normativa esterna, sia locale che internazionale;
- l'Internal Control Policy, che descrive il sistema di controllo interno idoneo a fornire una ragionevole garanzia al *senior management* e al Consiglio di Amministrazione in merito al raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza delle operazioni, l'affidabilità della rendicontazione finanziaria e non finanziaria e la conformità alle leggi vigenti, regolamenti e politiche;
- la Politica di conformità alle norme, che definisce e formalizza, in coerenza con quanto stabilito dall'AXA Group Compliance Governance Policy, dal Codice Etico e di Compliance AXA, dal Codice di Condotta Anticorruzione, dagli AXA Group Standards e dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, i principi generali per garantire la conformità alle norme e le direttive in materia di conformità alle norme, con indicazione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti;

¹⁰ Tutte le Società del Gruppo AXA, i loro amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i loro agenti e altro personale che collabori con AXA.

- la Politica ed il Codice di Condotta Anticorruzione, che sanciscono i principi di condotta e le regole da adottare per la gestione delle attività quotidiane;
- la “Carta degli Impegni” che rappresenta una dichiarazione di responsabilità concreta nei confronti degli assicurati di AXA MPS Assicurazioni Vita e AXA MPS Assicurazioni Danni, e che prevede di riconoscere un concreto corrispettivo economico nel caso in cui gli impegni presi non vengano rispettati;
- le regole per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Fornitori, a garanzia di comportamenti reciprocamente fondati sull’etica professionale e responsabilità sociale;
- il presente Modello;
- il Modello organizzativo per la protezione dei dati personali del gruppo (cd. Modello Privacy), tramite il quale AXA definisce specifici ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati personali e prevede l’adozione di misure organizzative e tecniche per la protezione dei dati personali di cui è titolare AXA;
- le specifiche direttive adottate dalla Capogruppo per garantire la conformità alla normativa, la protezione dei dati personali ed in tema di esternalizzazioni, e per disciplinare altri aspetti del sistema dei controlli interni;
- le pratiche di “gestione delle performance” (su tutta la popolazione del Gruppo) e di “remunerazione” (per la popolazione del Gruppo con retribuzione variabile) che si basano su un processo di assegnazione di obiettivi personali e di relativi feedback per il loro raggiungimento.

Le Società del Gruppo, al fine di rafforzare il sistema dei controlli interni, si sono dotate di prassi e procedure di controllo a livello di funzione aziendale che sono in linea generale formalizzate in disposizioni di compliance, procedure, circolari interne, circolari esterne, variazioni organizzative e note operative validate da un sistema approvativo interno e comunicate con apposite informative.

Il monitoraggio delle attività operative, degli andamenti tecnici e della compliance è svolto in prima analisi dalle strutture centrali e periferiche attraverso controlli operativi e analisi di Key performance Indicators appositamente costruiti.

Lo strumento fondamentale con cui l’Alta Direzione garantisce la separazione dei compiti, con particolare riguardo al personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi, è rappresentato dall’inquadramento nella struttura organizzativa, dal ruolo loro assegnato e dal sistema delle deleghe e dei poteri.

In ambito Solvency II, nel corso del 2014 sono state finalizzate le attività per l’implementazione del framework di controllo sulle elaborazioni attinenti il Modello Interno per la parte quantitativa (Pillar I), consolidando i controlli sulle risorse finanziarie disponibili (AFR) ed avviando e portando a termine il processo di implementazione dei controlli sui processi di calcolo del requisito di capitale (STEC).

I presidi di controllo sono stati inoltre estesi anche alla parte qualitativa legata ai processi operativi e di governance (Pillar II) per garantire una copertura completa dei vari ambiti del Modello Interno.

Il presidio garantito dall’unità organizzativa IFC (Internal Financial Control), in quanto seconda linea di difesa, è parte integrante del monitoraggio di controllo dei rischi della compagnia. Nell’ambito di tale modello, il team IFC supporta le varie funzioni di linea per una corretta esecuzione e gestione dei controlli ad esse affidati.

□ *Attività aziendali in outsourcing*

A seguito dell’entrata in vigore, da ultimo, del Regolamento IVASS n. 38, le Società del Gruppo hanno provveduto a rafforzare il sistema dei controlli interni sulle attività affidate a terzi, attraverso:

- l'adozione e diffusione della *"Politica di esternalizzazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 conforme alla Direttiva 2009/138/CE e agli atti delegati"*, per la gestione delle attività esternalizzate e le comunicazioni all'IVASS;
- la comunicazione all'Autorità di Vigilanza delle attività e funzioni esternalizzate, nei tempi previsti dalla normativa e recepiti nella predetta *"Politica di esternalizzazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 conforme alla Direttiva 2009/138/CE e agli atti delegati"*;
- l'adozione e diffusione della Procedura *"Outsourcing- Governance e gestione delle attività aziendali delegate a terzi"* che disciplina il ricorso all'esternalizzazione di attività lavorative verso fornitori terzi o l'internalizzazione di attività precedentemente delegate a terzi e ne definisce la governance nel rispetto della normativa vigente e delle Policy previste dal Gruppo;
- l'istituzione della funzione di Outsourcing Monitoring deputata a monitorare le esternalizzazioni operate dalle Società e a fornire evidenze periodiche all'Alta Direzione;
- la nomina dei Responsabili delle attività di Controllo sulle attività Esternalizzate (RCE), destinatari dei rapporti trimestrali degli uffici di Outsourcing Monitoring e chiamati a indirizzare la risoluzione di eventuali criticità;
- la definizione di linee guida procedurali da rispettare per la stipula e gestione dei contratti di outsourcing (ad esempio, SLA, KPI) e di presidi contrattuali da inserire in tutti gli accordi di esternalizzazione (tra cui, in via esemplificativa, clausole relative all'esercizio della facoltà di recesso, rinegoziazione, modifica).

Revisione Interna

L'attività svolta dalla Funzione Corporate Audit è concepita come un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata a verificare l'esistenza e l'idoneità dei processi gestionali e delle procedure organizzative nonché il funzionamento ed il rispetto delle procedure operative di controllo interno, permettendo e facilitando il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema dei controlli interni.

La Funzione Corporate Audit supporta il management nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale e sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, gestione dei rischi e corporate governance.

L'area di competenza della Funzione Corporate Audit si estende a tutte le Società del Gruppo.

Le attività che la Funzione Corporate Audit presta alle Società del Gruppo sono regolamentate da apposito contratto di outsourcing che disciplina gli aspetti più importanti della prestazione e precisamente:

- obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;
- modalità e frequenza dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione e l'Alta Direzione;
- possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione della società;
- accesso completo ed immediato dell'IVASS all'attività ed alla documentazione prodotta dai soggetti terzi.

Al fine di garantire la totale indipendenza ed autonomia della Funzione Corporate Audit, essa dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione (delibera del 25/02/2009).

2.3. Linee Guida

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 prevede "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i

Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

L’ANIA ha elaborato, nella forma di “Linee guida”, un “codice” per il settore assicurativo, onde offrire alle imprese un modello di riferimento che consenta alle imprese stesse una maggiore sicurezza sulla idoneità dei propri “modelli di organizzazione e di gestione” a svolgere la necessaria funzione di prevenzione rispetto alla commissione dei reati e degli illeciti considerati dal decreto e quindi a esonerarle, nell’eventualità di casi concreti, dalla predetta responsabilità, fermo sempre l’accertamento nel merito da parte dell’organo giudicante. In un separato documento, distinto dalle “linee guida” ma di supporto a queste, sono riportate le disposizioni di legge relative ai singoli reati e illeciti che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli “enti”, corredate di un commento tecnico-giuridico e di una ponderazione circa il loro impatto sulle imprese di assicurazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Il Decreto prevede che il Modello possa essere redatto in conformità a codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Le Società del Gruppo hanno adottato un Modello che è stato redatto tenendo conto delle Linee Guida ANIA (in particolare nella versione datata 12 aprile 2006), delle linee guida pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché delle best practice internazionali.

A tal fine la medesima Associazione di categoria ha proposto indicazioni volte a: i) esplicitare il concetto di modello organizzativo; ii) individuare requisiti, caratteristiche e poteri di cui deve essere dotato l’organismo di vigilanza; iii) individuare criteri per l’individuazione delle attività a rischio e le regole dirette a programmare la formazione delle decisioni in relazione ai singoli reati da prevenire; iv) indicare regole di pubblicità e diffusione dei modelli organizzativi; v) creare un sistema disciplinare adeguato.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida ANIA non vale di per sé ad inficiare la validità dei Modelli. Infatti, i Modelli dell’ente devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla realtà concreta della Compagnia e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida ANIA, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

2.4. Definizione del Modello

Nell’implementazione dei Modelli, le Società del Gruppo hanno, infine, tratto spunto dai più autorevoli orientamenti dottrinali in materia nonché dalle indicazioni fornite dalle pronunce giurisprudenziali sino ad oggi pubblicate.

L’art. 6, comma II, lett. a) del Decreto prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell’ente debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. L’identificazione delle attività a rischio delle Società del Gruppo ha rappresentato, pertanto, il punto di partenza per la definizione dei Modelli.

Di seguito si riportano le diverse fasi che hanno guidato l’attività di implementazione dei Modelli:

- analisi della documentazione essenziale: raccolta della documentazione ufficiale, indispensabile alla realizzazione dell’analisi (e.g. organigramma, deleghe e procure, normativa interna delle Società del Gruppo, ecc.), al fine di raggiungere un idoneo grado di conoscenza delle Società del Gruppo, sia in termini di strutture organizzative sia in termini di operatività;
- identificazione e valutazione delle attività a rischio reato e dei controlli esistenti: per ciascuna struttura delle Società del Gruppo, è stata condotta un’approfondita analisi volta, dapprima, ad identificare la totalità delle attività poste in essere e, in secondo luogo, ad identificare quelle ritenute sensibili con riferimento al richiamato Decreto. Infine, per ciascuna delle Attività a rischio, sono state individuate le fattispecie di reato potenzialmente configurabili e i presidi di controllo interni delle Società del Gruppo, valutando l’efficacia degli stessi;

- predisposizione delle Mappature delle attività a rischio e dei relativi controlli: le risultanze dell'analisi soprarichiamata, sono state formalizzate all'interno di appositi documenti di lavoro;
- redazione dei Protocolli: in ultimo, si è proceduto con la redazione, per ciascuna delle strutture organizzative prese a riferimento, di un protocollo, contenente la puntuale indicazione delle attività a rischio, delle fattispecie di reato, dei principi di condotta nonché degli strumenti di controllo esistenti.

2.5. La struttura

I Modelli sono costituiti da una "Parte Generale" e da una "Parte speciale", nonché dai relativi allegati, che si considerano parte integrante del Modello.

La "Parte Generale" contiene le regole e le considerazioni di carattere generale dei Modelli che descrivono, oltre che l'insieme delle informazioni generali riguardanti il profilo organizzativo del Gruppo e i principi etici e di Corporate Governance, anche il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso.

La "Parte Speciale" è composta dai protocolli operativi strumentali alla previsione della commissione dei reati presupposto. In particolare, ciascun protocollo prevede un'indicazione relativa:

- alle attività a rischio individuate nel corso della fase di risk assessment;
- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che potenzialmente potrebbero essere integrate dai Destinatari, nello svolgimento delle attività a rischio;
- alle condotte illecite, che potenzialmente potrebbero essere poste in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Sottoposti, nello svolgimento delle attività a rischio;
- ai principi di condotta e agli strumenti di controllo adottati dalle Società del Gruppo, ossia l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure di controllo finalizzato a prevenire, ovvero, mitigare la commissione delle predette fattispecie di reato.

I presenti Modelli sono stati elaborati tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte da ciascuna Società del Gruppo, nonché della natura e dimensione delle loro organizzazioni.

2.6. Piano di formazione e comunicazione

Al fine di dare efficace attuazione ai Modelli adottati, anche in adesione di quanto previsto dalle Linee Guida ANIA e da quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria, i Modelli sono comunicati ai dipendenti e a quanti, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendenti, operano per il conseguimento degli obiettivi delle Società del Gruppo svolgendo attività nelle aree definite come sensibili. L'attività di informazione concernente i contenuti ed i principi dei Modelli, diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è improntata a completezza, tempestività, accuratezza e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

Gli strumenti che le Società del Gruppo hanno adottato per effettuare una comunicazione efficace sono i seguenti:

- i contenuti ed i principi dei Modelli sono portati a conoscenza dei dipendenti sia con la possibilità di accedere alla consultazione del documento direttamente sull'intranet aziendale, sia tramite presa visione del documento cartaceo affisso nelle bacheche aziendali, sia attraverso percorsi formativi che le Società del Gruppo organizzano. Tutte le procedure aziendali sono raccolte in un'apposita sezione dei portali delle Società del Gruppo, denominata "Procedure", accessibile via intranet. La sezione contiene anche le procedure specificatamente predisposte per il presidio delle aree sensibili, la cui elaborazione ed aggiornamento sono eseguiti in armonia con la Politica sul sistema normativo interno approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- copie in formato elettronico delle versioni integrali dei documenti illustrativi dei Modelli sono resi disponibili ai componenti degli organi sociali;

- un estratto dei Modelli è fornito agli altri soggetti, diversi da quelli sopra indicati, che intrattengono con le Società del Gruppo rapporti di collaborazione contrattualmente regolati coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, con particolare attenzione a quanti sono soggetti alla funzione o alla vigilanza delle Società del Gruppo;
- il Modello Parte Generale è disponibile al pubblico nel sito istituzionale sezione Corporate Governance.

2.7. Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo AXA ITALIA

Nell'ambito dei gruppi societari, rimangono fermi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna impresa.

Conseguentemente, ciascuna Società del Gruppo è tenuta ad adottare un proprio Modello. È possibile tuttavia che, all'interno del Gruppo, vengano adottate forme di comportamento sostanzialmente univoche, pur nel rispetto delle peculiarità connesse ai diversi settori di business di appartenenza dei singoli enti.

In linea con tale impostazione, le Società del Gruppo, soggette al Decreto, si sono dotate di un proprio Modello in linea con le prescrizioni del Decreto stesso.

Ciascuna Società del Gruppo cura l'adozione e il periodico aggiornamento del Modello.

3. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di illeciti da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo¹¹.

L'affidamento a tale Organismo dei suddetti compiti, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

3.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di un profilo professionale e personale tale da garantire che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta non possano esserne pregiudicate.

L'OdV e i suoi membri non possono ricevere deleghe gestionali e/o compiti di carattere operativo all'interno della Società che possano determinare situazioni di conflitto con i compiti ed attività ai medesimi attribuiti. I componenti dell'OdV dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio.

Ai fini del rispetto delle regole sopra identificate e per una più puntuale identificazione delle stesse, in caso di sussistenza di potenziali attribuzioni che possano – anche in astratto – trovarsi in conflitto con quanto precede, il componente dell'OdV sarà tenuto a darne immediata notizia affinché possa essere

¹¹ La Relazione illustrativa al Decreto afferma, a tale proposito: "L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)".

espressa una puntuale valutazione da parte dell'Organismo stesso, anche assunte le informazioni utili e/o necessarie, fornendo debita "tracciabilità" dell'esito della determinazione assunta.

È altresì necessario garantire che ciascuno dei membri dell'OdV abbia, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito loro affidato, mediante apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti da rendersi all'atto di accettazione della nomina e, in ogni caso, nell'ipotesi di una rinnovazione della dichiarazione stessa.

In particolare, i requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione, sono i seguenti:

Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa è previsto che l'OdV:

- sia dotato dal CdA delle risorse necessarie all'espletamento dei suoi compiti;
- sia privo di compiti operativi e non si ingerisca in alcun modo nella operatività della Società;
- non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria sia a livello direttivo che in relazione ai responsabili di unità di business;
- possa accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- possa avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture aziendali e di consulenti esterni;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L'OdV garantisce un'adeguata professionalità, intesa come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere di controllo che di supporto consulenziale.

La competenza professionale è assicurata dalla conoscenza sia della normativa di settore, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi anche di natura penale, incluse le tecniche di analisi e valutazione, nonché quanto necessario per il migliore svolgimento delle attività di competenza.

Continuità di azione

Al fine di garantire una efficace attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente allo svolgimento dei compiti assegnati, che svolge con costanza la propria attività senza attribuzione di altre funzioni.

L'OdV definisce, con proprio atto, un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello.

Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi

Nel corso del proprio incarico, l'OdV ha l'obbligo di:

- assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali della Società;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura dalla Società, dai suoi dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattiene rapporti, fatti salvi quelli rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la stessa;

- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- evidenziare direttamente al CdA eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna alla Società, ovvero ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla Società;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

In tutti i casi, i membri dell'Organismo di Vigilanza non possono ricevere incarichi dalla Società né da altre Società del Gruppo AXA Italia di alcun tipo, né direttamente, né indirettamente (ad es. a soci o collaboratori di Studio) su tematiche attinenti il Decreto, l'OdV, il Modello 231/01 e affini. Eventuali pareri e/o consulenze e/o altre attività potranno essere rese dall'OdV nella sua interezza, e non dai singoli membri e, comunque, a titolo gratuito.

La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta il venir meno del requisito di indipendenza di cui al successivo art. 3.4 e l'immediata decadenza dall'ufficio ai sensi del successivo art. 3.5.

3.2. Composizione

Il Gruppo AXA Italia ha deciso di costituire un Organismo di Vigilanza per la ciascuna Società del Gruppo, con l'OdV della Capogruppo con il ruolo di coordinare gli organismi di vigilanza delle singole società, con la finalità di armonizzare un impianto di prevenzione che metta a "fattor comune" i presidi di analisi e mitigazione dei rischi, pur mantenendo le singole specificità operative e di autonoma responsabilità delle singole Società del Gruppo. Di seguito si riportano le regole comuni e di raccordo con l'OdV della Capogruppo.

In ottemperanza, quindi, a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto e alla luce delle indicazioni delle Linee Guida ANIA e Confindustria, i Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo hanno identificato l'Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale, che riferisce all'organo amministrativo in tema di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza del Modello, così composto:

- con riferimento alla Capogruppo, l'Organismo di Vigilanza è composto da un Presidente esterno al personale della Società, dal Presidente del Collegio Sindacale, dal Responsabile Internal Audit e dal Responsabile Compliance;
- con riferimento alle Società del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza è composto da un Presidente esterno al personale della Società, dal Responsabile Internal Audit e dal Responsabile Compliance.

3.3. Nomina

L'incarico è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, che nomina i membri sulla base dei criteri enunciati. Con l'atto di nomina, possono essere riconosciuti e stabiliti degli emolumenti all'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dell'Organismo, scelto nell'ambito dei suoi membri, è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza verrà eletto dal medesimo Organismo di Vigilanza.

3.4. Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e dalla Politica Fit&Proper del Gruppo assicurativo AXA Italia.

In particolare, per quanto concerne i **requisiti di onorabilità**, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

- a) sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei reati tra quelli rilevanti ai fini dell'applicabilità del Decreto;
 - per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - per uno dei reati, diversi da quelli indicati come reati presupposto nel Decreto, previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa e dalle correlate norme in materia di mercati e strumenti finanziari (ad es. Unit Linked), in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - per un delitto, diverso da quelli indicati come reati presupposto nel D. Lgs. 231/2001, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, contro l'ordine pubblico;
 - alla pena della reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo non inferiore a un anno;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002, diversi da quelli previsti nell'art. 25-ter del Decreto;
 - per un reato che comporti e abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 37 c.p.;
 - siano stati sottoposti a una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater TUF così come introdotte dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62;
- c) chiamati a rivestire il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza, abbiano falsamente dichiarato l'esistenza dei requisiti per la nomina previsti dal presente Modello.

Quanto ai **requisiti di indipendenza**, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se nominati decadono dal loro ufficio:

- d) coloro che intrattengano direttamente o indirettamente relazioni professionali e/o economiche con società appartenenti al Gruppo AXA Italia sottoposte alla direzione e/o coordinamento della Società e siano incarichi/compiti/funzioni tali da poterne minare l'autonomia e indipendenza di giudizio o azione o con i relativi amministratori esecutivi;
- e) coloro che siano coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di amministratori esecutivi di società appartenenti al Gruppo AXA Italia;
- f) gli esponenti delle Società del Gruppo AXA Italia muniti di deleghe che, anche in via di fatto, attribuiscono loro poteri gestori.

La decadenza dell'ufficio deve essere disposta a seguito di avvio di una necessaria istruttoria e la determinazione di decadenza deve essere assunta in conformità a quanto stabilito dal successivo 2.4.

Costituiscono **cause di incompatibilità** (o comunque giustificato motivo di revoca) dal ruolo di componente dell'OdV:

- g) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati al paragrafo II sub a), nonché la condanna non definitiva dell'ente, ove il componente ha rivestito la qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza, alle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- h) l'applicazione su richiesta delle parti con sentenza non definitiva di pena relativa ad uno dei reati di cui al paragrafo II sub a), nonché l'applicazione su richiesta delle parti, ex art. 63 del Decreto, di una delle sanzioni ivi previste nell'articolo 9 all'ente ove il componente ha rivestito la qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- i) l'applicazione di una misura cautelare personale;

- j) l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.

3.5. Durata in carica, rinuncia, sostituzione e revoca dei componenti dell'OdV

I membri dell'OdV resteranno in carica per una durata pari a n. 3 (tre) esercizi, salvo diversa determinazione della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso di un esercizio un membro dell'OdV dovesse essere sostituito, il membro subentrante decadrà, unitamente agli altri membri, al termine naturale di scadenza.

Alla scadenza dell'incarico è escluso il tacito rinnovo, dovendo i membri dell'OdV essere esplicitamente riconfermati nella carica, ove ritenuto, mediante delibera consiliare.

La rinnovazione espressa dell'incarico non potrà, in ogni caso, avvenire in linea di principio per più di n. 3 (tre) mandati consecutivi, salvo motivata deliberazione del C.d.A. che ne potrà disporre la continuazione d'azione.

L'Organismo decade per la revoca o le dimissioni di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione. In caso di sostituzione dell'OdV resta ferma la proroga delle proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

Ove un componente dell'OdV incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 2.3, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare l'incarico.

È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al CdA della Compagnia tramite lettera raccomandata anticipata via e-mail all'indirizzo della segreteria **OdV231@axa.it**. La rinuncia avrà effetto immediato e l'Organismo di Vigilanza continuerà nella propria azione sino a nomina del nuovo componente da parte del CdA, salvi i casi di decadenza dell'OdV di seguito indicati.

È altresì rimessa al CdA la competenza ad adeguare periodicamente la struttura organizzativa e i poteri dell'OdV, apportando, su esclusiva richiesta di quest'ultimo, le modifiche e/o integrazioni proposte come necessarie.

In ogni caso:

- i componenti dell'OdV non possono essere revocati dal CdA se non per giustificato motivo (per giustificato motivo si intende: il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza; il grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV; il verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente art. 3.4;
- l'OdV si intende decaduto se vengano a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei suoi componenti.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al presente paragrafo. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti sono di volta in volta accertate dal CdA sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'OdV resterà in carica.

Qualora venga accertato per un membro dell'OdV il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza, il membro stesso decade d'ufficio e il CdA procede senza indugio alla sua sostituzione.

È revocato il membro dell'OdV che, senza giustificato motivo (di cui ne sarà dato atto a verbale), non partecipi durante un esercizio sociale a n. 3 (tre) tre riunioni (ordinarie e/o straordinarie) dell'OdV anche non consecutive. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di segnalare tempestivamente, per iscritto, tale situazione al CdA, al fine di permettere allo stesso di procedere alla revoca del membro e alla sua sostituzione.

In caso di rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità di un membro dell'OdV, il membro dell'OdV oppure il Presidente o il membro più anziano ne dà comunicazione tempestiva al CdA il quale procede alla sua sostituzione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente, subentra a questo il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il CdA abbia proceduto, ove necessario, alla nomina di un nuovo membro.

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un membro dell'OdV di svolgere le proprie funzioni con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza di tale causa, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'OdV sino a che essa perduri o non sia rimossa; è fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di segnalare tempestivamente tale situazione al CdA, al fine di permettere allo stesso di procedere alla nomina di un membro supplente che cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato l'obbligo di astensione del componente effettivo ovvero alla revoca del membro dell'OdV laddove ne ricorrano i presupposti.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari e urgenti, da definire di volta in volta e da effettuare in maniera riservata, alla stregua delle esperienze e delle esigenze ordinariamente prevedibili per lo specifico organismo.

3.6. Funzionamento (Regolamento dell'OdV)

Al fine di garantire piena autonomia all'Organismo, il Consiglio di Amministrazione ha considerato opportuno che le regole di funzionamento interno dell'Organismo (convocazioni, adunanze, quorum, modalità di gestione delle attività) vengano adottate direttamente dall'Organismo stesso, in raccordo e armonia con quanto ivi stabilito.

3.7. Funzioni e poteri

All'OdV è affidato il compito di vigilare sulla corretta revisione e implementazione del Modello nonché sul conseguente funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e di curare che se ne attui l'aggiornamento mediante proposte di modifica, adeguamento e miglioramento formulate al CdA.

In particolare, l'OdV vigilerà:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello e sull'effettiva idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli esponenti della Società, dei dipendenti, delle società di service e degli altri soggetti terzi comunque attivi nell'interesse delle Società del Gruppo AXA in Italia, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti e i modelli definiti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a seguito della sua eventuale violazione o elusione fraudolenta;
- sull'attuazione del piano di formazione del personale;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

- Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello l'OdV dovrà:
- interpretare la normativa rilevante e curare l'aggiornamento delle specifiche competenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili;
- definire ed aggiornare la procedimentalizzazione delle attività nelle cd. "aree sensibili", avvalendosi delle funzioni competenti;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli organi sociali/CdA, dipendenti, società di services e terzi, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- monitorare le iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- rispondere alle richieste di chiarimento/interpretazione relative all'applicazione del Modello, predisponendo se del caso circolari di chiarimento e FAQ;
- l'Organismo di Vigilanza sovrintendere all'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, delle informazioni relative al Decreto e alla loro adeguata diffusione;
- predisporre propri canali informativi riservati (es. e-mail) necessari alla raccolta delle informazioni e/o segnalazioni relative allo svolgimento della propria funzione, disciplinando le modalità e i soggetti deputati al loro accesso e gestione, nonché alla conservazione del materiale informativo acquisito.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, con riferimento alla **verifica dell'osservanza** del Modello l'OdV dovrà:

- effettuare periodicamente verifiche mirate, anche a sorpresa, su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi sensibili;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'OdV ha libero accesso, senza bisogno di alcun consenso o autorizzazione, a tutta la documentazione aziendale che ritenga rilevante e deve essere costantemente informato dagli organi sociali/CdA e dai dipendenti:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la singola Società e/o il Gruppo AXA in generale - in relazione all'operatività della Società - al rischio di commissione di uno dei reati;
 - b) sui rapporti con le società di service e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società – anche in relazione all'operatività della Società - nell'ambito di operazioni sensibili;
 - c) sulle operazioni straordinarie - in relazione all'operatività della Società;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, relative alle presunte violazioni del Modello, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire tutti gli elementi di indagine;
- coordinarsi con i Responsabili delle competenti funzioni aziendali ai fini dell'accertamento delle violazioni del Modello e la conseguente adozione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza del competente Organo/funzione aziendale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, con riferimento alle **proposte di aggiornamento** del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione (*follow up*), l'OdV dovrà:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere all'occorrenza e comunque almeno ogni anno una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto e suoi successivi aggiornamenti ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso anche rispetto al mutare dell'assetto aziendale;
- in relazione a tali valutazioni, presentare all'occorrenza – comunque, almeno una volta all'anno - al CdA, apposita relazione contenente: (a) le proposte di azioni necessarie ad una migliore

- implementazione del Modello (b) le proposte di aggiornamento del Modello, (c) le modalità di attuazione degli aggiornamenti;
- verificare all'occorrenza e comunque ogni semestre l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
 - valutazione sull'opportunità di integrare e/o adeguare il Modello nell'ipotesi di effettiva commissione di reati presupposto ovvero di significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - vigilare costantemente sull'aggiornamento del sistema di procure.

3.8. Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti affidatigli, si avvale in via prevalente della collaborazione delle funzioni Internal Audit e Compliance, servendosi delle rispettive competenze e professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Tale scelta consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e di continuità di azione.

L'OdV si avvale altresì della funzione D.Lgs. 231/01 la quale offre il proprio supporto per la realizzazione delle attività di aggiornamento del Modello, di vigilanza sull'attuazione del Modello Organizzativo, per la gestione della segreteria dell'Organismo, per facilitare il coordinamento fra le varie funzioni aziendali e l'OdV stesso, per la definizione del piano di formazione annuale e per il monitoraggio dei flussi periodici.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti e professionisti esterni il cui compenso sarà corrisposto utilizzando le risorse finanziarie stanziare in budget.

Con riferimento alle risorse umane assegnate non in via esclusiva e permanente le stesse, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, per quanto concerne i compiti e le attribuzioni svolte per e presso l'OdV riportano funzionalmente a tale Organismo, assumendo il vincolo della massima confidenzialità e riservatezza.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso. Tale fondo dovrà essere gestito conformemente ai processi aziendali, con obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio di Amministrazione in seno alla Relazione Annuale delle proprie attività.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa qualora l'impiego di tali risorse sia indispensabile per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In tali casi l'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione per il tramite della segreteria societaria.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV medesimo.

3.9. Modalità di interazione con le altre funzioni aziendali

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti affidatigli e per proprie finalità istituzionali, potrà avvalersi in particolare della collaborazione:

- della funzione di revisione interna, per la verifica dei processi gestionali e delle procedure organizzative emanate in attuazione del Modello;
- della funzione di risk management, per le attività di identificazione, valutazione e controllo dei rischi di commissione di reati 231;
- della funzione di compliance, per l'identificazione dei nuovi reati 231 e l'analisi del loro possibile impatto sulle Società, per la valutazione dell'adeguatezza ed efficacia delle misure organizzative adottate a prevenzione della commissione di reati 231, nonché per il supporto gestionale all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'OdV;
- di altre unità organizzative delle Società, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - l'unità organizzativa competente alla gestione della segreteria societaria (in ordine, ad esempio, ai flussi informativi agli organi sociali);
 - l'unità organizzativa di gestione del personale (in ordine, ad esempio, alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari);
 - l'unità organizzativa competente per l'amministrazione finanziaria (in ordine, ad esempio, al controllo dei flussi finanziari)
- di opportuni supporti esterni, secondo le valutazioni del caso.

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti, quali, ad esempio, il Responsabile e l'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Medico competente, gli Addetti al primo soccorso e gli Addetti alla prevenzione degli incendi.

È previsto, inoltre, per il corretto e completo espletamento delle attività di vigilanza, un coordinamento sistematico dell'Organismo di Vigilanza con tutte le Direzioni aziendali.

Affinché l'Organismo di Vigilanza possa avere la massima efficacia operativa deve essergli garantito l'accesso senza restrizioni a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti alla sua attività e, più in generale, a tutte le informazioni aziendali.

3.10. La gestione delle segnalazioni

Tutti i Collaboratori interni ed esterni del Gruppo AXA sono tenuti a riferire tempestivamente:

- qualsiasi azione o omissione ritenuta, in buona fede, non conforme al Modello;
- qualsiasi circostanza che abbia fatto ritenere, in buona fede, la sussistenza di un reato o di un pericolo di reato.

La segnalazione può avvenire salva la procedura di *"whistleblowing"*, anche contattando direttamente l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità che esso avrà cura di specificare e comunicare a tutti i Collaboratori.

Il Gruppo AXA tutela i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione e fatti salvi gli obblighi di legge. In ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione stessa, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Compagnia o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. La segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

3.11. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale, conformemente con quanto previsto dalla procedura n. 32-2019 in materia di flussi informativi all'OdV, devono essere comunicati all'OdV stesso:

- su base "periodica", informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo e dovranno essere rese anche ove non vi sia nulla da segnalare (i.e. anche per comunicazioni cd. "negative");
- a evento ovvero "di urgenza", ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.

3.11.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi. Le comunicazioni "periodiche/ ordinarie" e il "whistleblowing"

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, oltre alle informazioni previste dalla specifica procedura, le informazioni concernenti l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate. Inoltre, debbono essere trasmesse all'OdV le segnalazioni di cui alla procedura di "whistleblowing" ritenute, dalla funzione competente della ricezione delle segnalazioni, di interesse per l'OdV stesso.

3.11.2. Modalità di trasmissione e valutazione dei flussi informativi e delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione di informazioni/ dati/ notizie, valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'OdV ad opera delle strutture aziendali interessate (nel rispetto della gerarchia esistente) mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni potranno pervenire anche in forma anonima

per iscritto a mezzo posta ordinaria (**c.a. Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, specificando la Società del Gruppo interessata, presso AXA Assicurazioni S.p.A, Corso Como 17, 20154 – Milano**) e/o all'indirizzo di posta elettronica odv231@axa.it.

3.12. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alle citate segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, le funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti¹²:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (quali, ad esempio, report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);

¹² Le informazioni da trasmettere all'Organismo di Vigilanza possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- le operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Compagnia;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare o trattative private;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Le linee di reporting dell'Organismo di Vigilanza sono dirette verso gli organi al vertice delle Società:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato di Audit,

nonché la società di revisione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due linee di reporting; l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce, anche per il tramite del proprio Presidente o di altro membro designato dallo stesso Organismo, al Consiglio di Amministrazione;
- trasmette, con cadenza almeno annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte, segnalando ogni eventuale carenza o violazione riscontrata. Tale relazione comprende le proposte di aggiornamento del Modello, laddove se ne riscontri l'esigenza in relazione a mutate condizioni aziendali o variazioni del quadro normativo. Tale relazione è inviata anche al Collegio Sindacale, al fine di garantire la massima circolazione delle informazioni relative all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà, altresì, segnalare l'opportunità di convocare i suddetti organi per essere ascoltato direttamente, in occasione di situazioni urgenti e straordinarie (quali ad esempio gravi violazioni dei principi contenuti nel Modello) o, viceversa, potrà essere richiesta la convocazione dell'Organismo per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

3.13. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve esercitare le prescritte verifiche sul Modello e sulla sua attuazione. Da un punto di vista operativo, tali responsabilità si traducono nelle seguenti attività esemplificative:

- predisporre una lista dei dati e delle informazioni minime che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso delle attività di verifica, proponendo l'aggiornamento del Modello in relazione alle esigenze che si dovessero manifestare;
- promuovere iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello nei confronti dei dipendenti e dei terzi con cui la Società ha rapporti di natura contrattuale (e.g. agenti, collaboratori, Partner commerciali, professionisti, consorzi, associazioni di imprese, joint venture, ecc.);
- interagire con le funzioni aziendali per gli aspetti attinenti l'applicazione del Modello (e.g. formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.) e per un migliore monitoraggio delle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal Modello;
- condurre verifiche interne ed esterne volte ad accertare presunte violazioni del Modello.

Con le finalità sopra indicate, l'Organismo di Vigilanza ha altresì il compito di:

- verificare periodicamente, tramite le funzioni competenti:
 - il rispetto delle procedure interne, anche quelle adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute da funzionari della P.A. o di autorità di vigilanza;
 - le deleghe dei poteri in vigore, prescrivendo eventualmente le modifiche necessarie;
 - la predisposizione di clausole standard dei documenti aventi valore contrattuale finalizzate:
 - all'osservanza delle disposizioni del Decreto;

- alla possibilità della Società di effettuare azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di sanzioni (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Partner o Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge:
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- definire ed aggiornare le regole di comportamento delineate dal Modello, emanando anche linee guida e circolari interne se lo ritiene opportuno e/o necessario;
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l'introduzione di indicatori che permettano di rilevare anomalie nell'andamento dei flussi finanziari (flussi atipici e/o connotati da rilevanti margini di discrezionalità);
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti di controllo (ISVAP, Consob, Società di revisione, ...) o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Ai sensi dell'art. 52 (Organi di controllo) del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, l'Organismo di Vigilanza - unitamente a tutti i soggetti incaricati del controllo, comunque - è soggetto ad alcuni obblighi specifici¹³:

- l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto;
- specifici obblighi di comunicazione, a rilevanza sia meramente interna che esterna. In particolare questo deve:
 - comunicare, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007, circa le modalità di adempimento degli obblighi di verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ed altri soggetti a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni sulle segnalazioni di operazioni sospette, di cui all'art. 41 d. lgs. n. 231/2007 di cui abbia notizia in merito;
 - comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle finanze infrazioni relative a (i) le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e (ii) il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui ha notizia (art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e art. 50);
 - comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni agli obblighi di registrazione di cui hanno notizia, di cui all'art. 36.

¹³ Le Linee Guida Confindustria, cit. pag. 145 e ss. specificano: "La lettera della norma potrebbe far ritenere sussistente in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. finalizzata all'impedimento dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Una corretta e coerente interpretazione dovrebbe invece tenere in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (in primis, il codice civile). Mentre per alcuni dei suddetti organi di controllo sembrerebbe sussistere una tale posizione di garanzia - si pensi al collegio sindacale - sulla base delle disposizioni civilistiche (cfr. art. 2403 c.c.), con specifico riferimento all'OdV una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge (sul punto, si veda il par. 5, cap. III della Parte generale).

Pertanto, dovrebbe prevalere un'interpretazione sistematica della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 52 e le relative responsabilità all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal comma 2 della medesima disposizione.

In altri termini, l'adempimento dei doveri di informazione a fini di antiriciclaggio deve essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati dal comma 1 dell'art. 52, nell'ambito dell'ente di appartenenza che sia destinatario della normativa.

Ne deriva che il dovere di informativa dell'OdV non può che essere parametrato alla funzione, prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente). Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest'ultimo (art. 6, co. 2, lett. d); sul punto v. anche par. 3, cap. III, Parte generale)".

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è espressamente sanzionato dalla previsione contenuta nell'art. 55, comma quinto, del d. lgs. 231/2007, che recita: *“Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro”*.

3.14. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito data base (informatico o cartaceo) predisposto a cura dell'OdV, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati. L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo e alle persone specificamente individuate nel regolamento dell'OdV.

4. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

4.1. Principi generali e disciplina sanzionatoria

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa ivi prevista, è essenziale che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato - prima della commissione del reato - “un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. Un requisito fondamentale per garantire l'efficace attuazione del Modello è l'introduzione, nel Modello stesso, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure dal medesimo indicate, secondo quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera e) e dall'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

La predisposizione di uno specifico sistema di sanzioni, oltre a prevenire la commissione di infrazioni, consente agli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo di esercitare la funzione di vigilanza con maggiore efficienza e garantire l'effettiva osservanza dei Modelli stessi.

Il presente sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto delle norme contenute nei Modelli e nel Codice etico e di Compliance AXA, affinché sia più dettagliatamente disciplinata l'operatività delle Società del Gruppo nell'ambito delle aree di attività “sensibili” di responsabilità per omesso controllo, da parte delle persone investite delle relative funzioni di controllo.

Al fine di costruire un sistema disciplinare adeguato, le infrazioni ai Modelli sono sanzionate, dalla più grave alla più lieve, secondo un principio di gradualità, nonché di proporzionalità tra la violazione rilevata e la sanzione comminata, nel rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali. In particolare, l'entità e la gravità delle sanzioni devono essere commisurate a vari elementi, quali: il livello di responsabilità e di autonomia operativa del trasgressore, l'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, l'intenzionalità e la gravità intrinseca del suo comportamento (valutabile anche in relazione al livello di rischio a cui la Compagnia risulta esposta) e, infine, le specifiche circostanze in cui si è manifestato il comportamento in questione.

Le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni dei presenti Modelli e della Codice etico e di Compliance AXA sono proposte dagli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo al Responsabile della Funzione Risorse Umane competente: questi, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, è chiamato a determinare e ad adottare il relativo provvedimento disciplinare.

Pertanto, in conformità ai sopra richiamati principi di gradualità e proporzionalità, la Funzione Risorse Umane - nel deliberare sulla sanzione applicabile al caso concreto - deve considerare la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il Collaboratore [subordinato (dirigenziale e non dirigenziale), parasubordinato, autonomo professionale, ecc.], la specifica disciplina legislativa e contrattuale, nonché i seguenti criteri:

- gravità della violazione;

- tipologia dell'illecito perpetrato;
- circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- eventuale recidività del soggetto.

Il sistema disciplinare previsto dai Modelli nei confronti dei dipendenti del Gruppo AXA Italia è costantemente monitorato dal Responsabile delle Risorse Umane.

Poiché l'applicazione delle sanzioni è correlata unicamente al mancato rispetto delle misure definite nel Modello, essa prescinde dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale procedimento penale nei confronti di chi abbia tenuto un comportamento contro le previsioni del Modello.

I Modelli delle Società del Gruppo prevedono misure sanzionatorie anche nei confronti di determinati soggetti, anche non dipendenti, che collaborano con le medesime.

4.2. Assenza di pregiudizialità tra procedimento disciplinare e procedimento penale o amministrativo, per illeciti da cui possa discendere la responsabilità amministrativa della Compagnia

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale o amministrativa della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento avviato dalla competente Autorità. Infatti, una condotta che violi le regole comportamentali contenute nei Modelli o nella Codice etico e di Compliance AXA costituisce un illecito disciplinare autonomo e indipendente dalla circostanza che tale condotta integri - o meno - anche un illecito penale o amministrativo punito dalla legge.

Sono altresì sanzionati gli atti e/o le omissioni diretti in modo inequivoco a violare le regole stabilite dal Gruppo AXA, anche qualora l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

Pertanto, le Società del Gruppo, a fronte di una violazione dei principi sanciti dai Modelli o dalla Codice etico e di Compliance AXA, potranno agire in sede disciplinare e/o prendere i provvedimenti ritenuti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale o amministrativa da parte della competente autorità e senza dover attendere gli esiti del procedimento penale o amministrativo eventualmente pendente.

4.3. Accertamento della violazione

Le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni dei presenti Modelli e della Codice etico e di Compliance AXA sono proposte dagli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo al Responsabile della Funzione Risorse Umane competente: questi, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, è chiamato a determinare e ad adottare il relativo provvedimento disciplinare.

Il Responsabile delle Risorse Umane comunica l'esito della procedura disciplinare all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a fornire il proprio parere in ordine alla eventuale archiviazione del procedimento disciplinare o all'applicazione della sanzione.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza informare tempestivamente il Comitato di Audit, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle procedure di accertamento avviate e del loro esito.

Nei confronti dei dipendenti (impiegati, funzionari e dirigenti) che si rendano responsabili di violazioni alle prescrizioni fissate nel Modello relativamente alle procedure interne ed al comportamento che gli stessi sono tenuti a seguire nell'espletamento delle rispettive mansioni verranno applicate, nel rispetto dell'art. 7, L. 30 maggio 1970 n. 300 e delle normative applicabili e dai vigenti:

- Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente;
- Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti delle imprese assicuratrici;
- Regolamento interno.

Nel Regolamento interno sono precisate espressamente o mediante richiamo della relativa collocazione sul sito internet le procedure aziendali, dettate anche da “Documentazione di dettaglio operativa”, e le prescrizioni cui i predetti lavoratori dipendenti sono tenuti ad uniformare il loro comportamento nell’espletamento delle rispettive mansioni, nonché i provvedimenti sanzionatori applicabili in caso di violazione di tali prescrizioni.

Nel rispetto della L. 30 maggio 1970 n. 300, il Regolamento interno come sopra articolato sarà portato a conoscenza dei lavoratori dipendenti mediante pubblicazione nell’apposita sezione del portale della società denominata “My rules”.

L’Organismo di Vigilanza annualmente richiede al Responsabile delle Risorse Umane un documento nel quale questi dovrà dichiarare di avere verificato l’affissione nelle bacheche dei lavoratori del Regolamento interno in vigore.

Il Regolamento interno sarà aggiornato secondo necessità e la sua periodica revisione, per la particolare specificità della materia e la complessità delle procedure di diritto del lavoro, sarà effettuata con il supporto di consulenti esterni.

4.4. Misure nei confronti dei dipendenti non dirigenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

A tale riguardo si segnala la facoltà delle Società del Gruppo di disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio senza privazione della retribuzione, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare.

Il sistema disciplinare correntemente applicato dalle Società del Gruppo, in linea con le previsioni di cui al CCNL, appare munito dei prescritti requisiti di efficienza e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole comportamentali previste dai presenti Modelli o dalla Codice etico e di Compliance AXA, da parte dei dipendenti delle Società del Gruppo, oltre a configurare un illecito disciplinare, costituisce un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed è pertanto punibile mediante l’irrogazione di sanzioni.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate e applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali e aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

I provvedimenti sanzionatori, applicati in relazione alla gravità della violazione, nei confronti dei dipendenti delle Società del Gruppo che non rivestono la qualifica di dirigenti sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente vigente e cioè:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento con preavviso, per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali;
- licenziamento disciplinare senza preavviso, salve altre conseguenze di legge, ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile.

Nella determinazione della sanzione e della sua entità, la Direzione aziendale terrà conto:

- della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia in relazione alla prevedibilità dell'evento;
 - del comportamento complessivo del lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro intercorso, riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari adottati a carico del medesimo;
 - delle concrete mansioni espletate dal lavoratore;
 - della posizione funzionale delle persone concorrenti nei fatti costituenti la violazione disciplinare contestata;
 - di ogni altra particolare circostanza che accompagni la violazione disciplinare contestata.
1. In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che: commette infrazione disciplinare, che dà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale chi, nell'espletamento delle mansioni affidategli, non rispetti le procedure e/o le prescrizioni dettate dai Modelli e/o ometta di svolgere i controlli di sua competenza così come previsto dall'incarico e dalle mansioni svolte, nel caso in cui tali mancanze non abbiano prodotto un danno economico o di immagine alla Società;
 2. commette infrazione disciplinare, che dà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare del biasimo inflitto per iscritto chi sia incorso con recidiva nelle infrazioni di cui al punto precedente;
 3. commette infrazione disciplinare, che dà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni, chi:
 - nell'espletamento delle mansioni affidategli, violi più volte le procedure interne previste nei Modelli, prima ancora che tali mancanze siano state singolarmente accertate o contestate, ovvero, non rispettando le procedure o le prescrizioni previste nei Modelli stessi, cagioni o concorra a cagionare un danno alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei suoi beni o per le attività dell'Azienda ovvero, non controllando l'applicazione delle medesime procedure e/o prescrizioni da parte di altri Dipendenti ed omettendo di svolgere i controlli di sua competenza previsti dal suo incarico, cagioni o concorra a cagionare un danno alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei suoi beni o per le attività dell'Azienda, fermo restando l'obbligo di risarcimento dell'eventuale danno anche indirettamente arrecato;
 - chi effettui una denuncia o segnalazione nei confronti di altro collaboratore con malafede, consapevole della correttezza dell'altrui operato e con il solo intento di danneggiare il soggetto segnalato, oppure con colpa grave;
 - chi sia incorso con recidiva nelle infrazioni di cui al punto 2 e con recidiva reiterata nelle infrazioni di cui al punto 2;
 4. commette infrazione disciplinare, che dà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, chi:
 - abbia commesso uno dei reati di cui al Decreto;
 - nell'espletamento delle mansioni affidategli, non rispettando consapevolmente od in maniera reiterata le procedure o violando intenzionalmente le prescrizioni previste nei Modelli o omettendo consapevolmente ed intenzionalmente di comunicare all'Organismo di Vigilanza le inadempienze alle procedure e/o le violazioni delle prescrizioni previste nei Modelli stessi da parte di altri Dipendenti, cagioni o concorra a cagionare alla Società un danno economico o determini un grave pregiudizio oggettivo all'immagine della Società o comunque comprometta la fiducia della Società nei suoi confronti, che costituisce il presupposto imprescindibile per la prosecuzione del rapporto di lavoro;
 - chi ponga in essere ritorsioni di qualunque genere o con qualunque mezzo nei confronti del Dipendente che, in buona fede, abbia effettuato una segnalazione;
 - chi abbia commesso una delle violazioni di cui ai punti 2 e 3 che, per intensità del dolo e gravità del pregiudizio derivatone, determini l'impossibilità della prosecuzione, anche temporanea, dell'attività lavorativa dipendente.

4.5. Misure nei confronti dei dipendenti dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle singole disposizioni e delle regole comportamentali contenute nei Modelli, le Società del Gruppo applicheranno nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti delle imprese assicuratrici e dal contratto aziendale integrativo vigente.

4.6. Provvedimenti per infrazioni commesse da dipendenti distaccati presso la Società

Per quanto riguarda i lavoratori distaccati presso le diverse Società del Gruppo, i relativi provvedimenti saranno di competenza del datore di lavoro distaccante. Le Società del Gruppo si riservano, nelle more, di disporre l'allontanamento con contestuale messa a disposizione del lavoratore distaccato.

4.7. Misure nei confronti dei collaboratori esterni, intermediari e dei Partner commerciali

Al fine di favorire il rispetto da parte di collaboratori esterni (agenti, collaboratori, periti, ecc.), intermediari e partner commerciali, con cui le Società del Gruppo abbiano una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare nell'ambito di attività sensibili, le Società del Gruppo provvedono ad inserire - nei relativi contratti - clausole standard che impegnino contrattualmente tali soggetti a non adottare atti o comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal Decreto e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. Per quanto riguarda gli agenti, l'inserimento delle clausole standard tiene conto delle procedure discusse con le Rappresentanze Agenziali.

L'adozione di un atto o di uno dei comportamenti sopra citati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti che potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alle Società del Gruppo, come nel caso di applicazione alle stesse da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

4.8. Violazioni commesse dagli Amministratori

Ove da verifiche emergessero violazioni o provati tentativi di violazione dei Modelli riconducibili ad Amministratori delle Società del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza ne darà notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale affinché tali organi provvedano ad assumere, ciascuno per le proprie rispettive competenze, le iniziative previste dalla vigente normativa.

5. Diffusione del Modello

È obiettivo delle Società del Gruppo garantire una corretta conoscenza circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso attività di informazione e formazione che riguardano non solo il personale dipendente, ma anche soggetti terzi quali ad esempio fornitori e consulenti e il personale distaccato.

5.1. Informazione interna

I contenuti ed i principi del Modello Organizzativo sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti.

È garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello Organizzativo direttamente sull'Intranet aziendale.

Ai componenti degli organi sociali/ Legale Rappresentate è fatto sottoscrivere impegno di osservanza dei contenuti del Modello Organizzativo stesso.

Eventuali modifiche apportate al Modello Organizzativo sono portate a conoscenza mediante gli strumenti di comunicazione ritenuti più idonei.

5.2. Informazione a consulenti e fornitori

Le Società del Gruppo, tramite i contratti con consulenti e fornitori, perseguono l'obiettivo di regolare le conseguenze della violazione dei principi contenuti nel Modello Organizzativo.

5.3. Formazione

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto.

Per garantirne l'efficacia, il piano di formazione viene costruito tenendo in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento. In particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula, e-learning);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento.

Il piano prevede:

- una formazione di base e-learning per tutto il personale dipendente;
- specifici interventi di aula per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti.

Il supporto formativo e-learning consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il personale – normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati presupposto), Modello e suo funzionamento – ed è arricchito da test di autovalutazione con cui i destinatari possono verificare il loro apprendimento.

La formazione di aula, che interviene dopo la fruizione del prodotto e-learning, declinata per specifico ambito operativo, ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di case studies.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, altresì, assicurandone la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è richiesta a tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione aziendale, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione dei prodotti "remoti" da parte dei loro collaboratori.

La funzione competente in tema di formazione ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di conservarli in appositi archivi.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi, lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

6. Approvazione, modifica, implementazione e verifica nel continuo del funzionamento dei Modelli

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dei Consigli di Amministrazione, a cui spettano la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, i presenti Modelli.

6.1. Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento dei Modelli

Le successive modifiche e integrazioni ai Modelli, finalizzate a consentire la continua rispondenza dei medesimi alle prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Legale Rappresentante (o di soggetto da questi formalmente delegato).

6.2. Implementazione dei Modelli e attuazione dei controlli sulle aree di attività "sensibili"

E' cura del Legale Rappresentante (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Il Legale Rappresentante deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree "sensibili" e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione dei Modelli adottati è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (Direzioni, Divisioni, Funzioni, Unità Organizzative) della Compagnia in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

6.3. Verifiche periodiche sull'osservanza e sul funzionamento dei Modelli e dei comportamenti aziendali

Il Modello deve essere soggetto, su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, a due tipi di verifiche:

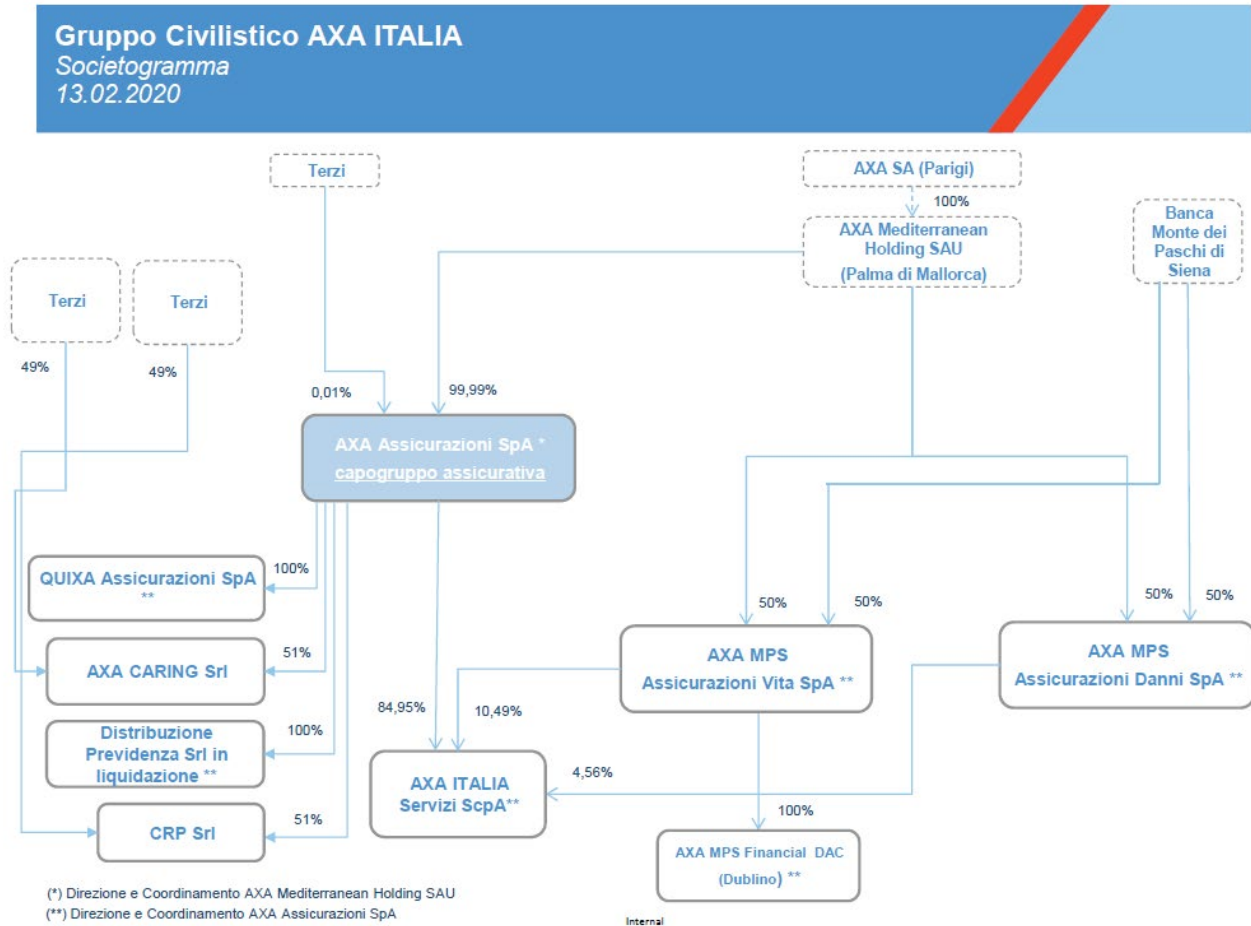
- verifiche sull'osservanza del Modello: periodicamente si procede ad una verifica delle principali attività poste in essere sulle aree di attività "sensibili";
- verifiche sul funzionamento del Modello: periodicamente deve essere verificato l'effettivo funzionamento del Modello esistente, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, deve essere effettuata una ricognizione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati.

SEZIONE II: IL GRUPPO AXA

1. Attività e organizzazione delle Società del gruppo AXA Italia

1.1. Il Gruppo AXA



Il Gruppo assicurativo AXA Italia è attivo prevalentemente nel settore delle assicurazioni. La Capogruppo è AXA Assicurazioni S.p.A., a sua volta soggetta alla Direzione e Coordinamento di AXA Mediterranean Holding S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

Il Gruppo AXA in Italia è costituito dalle seguenti imprese di assicurazione:

- AXA Assicurazioni S.p.A. - Compagnia specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi vita e danni, distribuiti attraverso specifica rete di vendita;
- AXA Italia Servizi S.c.p.A. - Società specializzata in attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
- AXA MPS Vita S.p.A. - Joint venture con Banca MPS, società specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi vita in regime di bancassicurazione;
- AXA MPS Danni S.p.A. - Joint venture con Banca MPS, società specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi danni in regime di bancassicurazione;
- AXA MPS Financial - Società di assicurazioni sulla vita, di diritto irlandese, specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi di tipo *unit* e *index linked*, operante sul mercato italiano in regime di libera prestazione di servizi, attraverso una rete capillare di banche;
- Distribuzione Previdenza S.r.l. in liquidazione - Società a socio unico avente ad oggetto l'attività di intermediazione assicurativa. In data 15 novembre 2017 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società (iscrizione della delibera nel Registro Imprese di Milano in data 21 novembre 2017);

- QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni il 23 aprile 2019 e specializzata nella vendita di polizze assicurative nei settori auto e moto e dalle seguenti società non assicurative:
- AXA Caring S.r.l. – TPA di proprietà di AXA Italia, che integra le competenze nel settore salute per una gestione innovativa dei servizi e dei sinistri. La società al momento non ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- CRP S.r.l. Centro Radiologico Polispecialistico con partner il Gruppo CIDIMU avente come attività l'organizzazione e gestione di centri per la prestazione di cure sanitarie polispecialistiche, anche a mezzo di esami strumentali e clinici. La società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e nominato un Organismo di Vigilanza.

Il Gruppo AXA Italia è parte integrante del Gruppo AXA, presente geograficamente in più di 57 Paesi nel mondo; in ragione di tale presenza internazionale ed in virtù della capillare e complessa struttura organizzativa a livello globale, il Gruppo AXA Italia si caratterizza, da un lato, per una forte componente territoriale e, dall'altro lato, per una spiccata vocazione internazionale, risultato dei continui rapporti tra le diverse Società del Gruppo AXA, sia nazionali che estere.

1.2. Organizzazione del Gruppo e raccordo dei MODELLI delle entità di Gruppo con quello della Capogruppo

Il Gruppo ha articolato in Italia la propria struttura organizzativa in maniera fortemente integrata tra le Società che lo compongono, al fine di dotarle di processi organizzativi comuni e di ottimizzare il livello di controllo. A tal fine, per far sì che le Società del Gruppo AXA Italia tengano in considerazione e uniformino i protocolli e i presidi a quelli della Capogruppo, il Modello della Capogruppo verrà comunicato alle Società del Gruppo, così come il Modello delle Società controllate sarà comunicato alla Capogruppo.

1.3. La Governance del Gruppo AXA

La Governance del Gruppo AXA costituisce uno degli aspetti fondamentali per garantire l'efficacia del Modello, in quanto inerente agli aspetti relativi alla ripartizione dei poteri e delle responsabilità tra gli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e le funzioni aziendali. In particolare, per ciascuna Società del Gruppo:

- Il Consiglio di Amministrazione è investito per Statuto dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed, in particolare, (i) definisce le strategie e le politiche generali di gestione. Attraverso di esso il Consiglio valuta gli elementi di maggiore rilevanza a carattere tecnico e finanziario relativi alla gestione ed allo sviluppo del business e le componenti di rischio che ne sono associate; (ii) esamina ed approva l'assetto organizzativo aziendale coerentemente con gli obiettivi strategici e le politiche aziendali, avendo cura che sia attuata una appropriata separazione di funzioni e poteri. La sua rappresentazione viene comunicata attraverso l'organigramma aziendale, reso disponibile nell'intranet aziendale e reso operativo dall'Alta Direzione, e curato dalla Funzione Risorse Umane; le modifiche sono tempestivamente comunicate a tutta la struttura organizzativa attraverso specifiche comunicazioni organizzative interne.
- Il Collegio Sindacale, in attuazione dei propri doveri istituzionali di controllo di legalità e di gestione, valuta, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, prendendo visione anche dei risultati dei lavori effettuati dall'Internal audit e dalla società di revisione; segnalando al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di controlli interni, indicando e sollecitando idonee misure correttive.
- La società di revisione, incaricata della certificazione del bilancio e della verifica trimestrale della tenuta della contabilità, svolge le proprie attività di controllo contabile secondo i principi di revisione consolidati ed attuando le opportune sinergie con il Collegio Sindacale e l'Internal audit.



1.4. Valori di riferimento e normativa di supporto

Il Gruppo AXA vanta una lunga storia di rispetto e promozione di una rigorosa etica professionale che costituisce una componente chiave della cultura del Gruppo.

Il Gruppo ha diffuso i propri valori di riferimento attraverso documenti specifici che indirizzano i comportamenti di dipendenti e di collaboratori nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive del Gruppo; trattasi del Codice etico e di Compliance AXA (dove sono definiti i valori fondamentali, i principi guida e i comportamenti attesi dai collaboratori - dipendenti ed agenti) e del Codice di Condotta Anticorruzione del Gruppo AXA Italia (che sancisce i principi di condotta e le regole da adottare per la gestione delle attività quotidiane).

SEZIONE III: I MODELLI DELLE ENTITÀ DEL GRUPPO AXA

1. Il MODELLO di AXA Assicurazioni S.p.A.

☐ Note introduttive

Il presente documento, in tutte le sue parti, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 da AXA Assicurazioni S.p.A. e approvato, nella vigente versione, dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2020.

L'approvazione e l'aggiornamento/ adeguamento del Modello, nella presente versione, si rende necessario al fine di riflettere le specifiche esigenze della Compagnia e la sua concreta operatività, così come divenuta a seguito della riorganizzazione del Gruppo assicurativo, per migliorare i presidi e le procedure in ottica di "uniformità" e di migliore interazione con la Capogruppo.

1.1. La Società

AXA Assicurazioni S.p.A., società capogruppo del Gruppo AXA Italia, è la Compagnia specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi vita e danni, distribuiti attraverso specifica rete di vendita.

In qualità di Capogruppo, la Compagnia comunica alle Società appartenenti al Gruppo AXA Italia le direttive da seguire e gli obiettivi da raggiungere a livello di Gruppo e di singola società.

La Compagnia fornisce alle Società del Gruppo alcuni servizi di loro esclusivo interesse, in considerazione delle loro dimensioni e delle caratteristiche operative, sulla base di contratti ed atti che ne disciplinano caratteristiche, modalità, termini e i relativi costi; inoltre, in quanto parte del gruppo internazionale AXA, la Compagnia riceve, a sua volta, alcuni servizi erogati da altre società dello stesso gruppo, sempre sulla base di contratti ed atti che ne disciplinano caratteristiche, modalità, termini e i relativi costi.

1.2. Funzioni Esternalizzate

AXA Assicurazioni S.p.A. ha esternalizzato alla società consortile per azioni AXA Italia Servizi le attività afferenti alle seguenti funzioni:

- Finance;
- Risorse Umane Organizzazione & Change Management;
- Corporate Governance e Compliance;
- Transformation;
- Claims;
- Customer;
- L&S;
- Distribution & Sales.

1.3. Aree Sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Come anticipato, a seguito dell'analisi della documentazione aziendale e a seguito dello svolgimento di interviste ai diversi process owner, sono state identificate nella Compagnia le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili, le fattispecie di reato - presupposto potenzialmente integrabili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- ✓ i reati contro la pubblica amministrazione;
- ✓ i reati societari;
- ✓ i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- ✓ i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. I reati di criminalità organizzata ed i reati transnazionali;
- ✓ i reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- ✓ i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ i delitti contro l'industria e il commercio;
- ✓ i reati tributari.

Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei delitti derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1) e dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).

☐ **Reati contro la P.A.**

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Monitoraggio Polizze Danni;
- ❖ Monitoraggio Polizze Vita;
- ❖ Selezione e convenzionamento della rete distributiva;
- ❖ Gestione provvigioni, incentivi e contributi spese della rete distributiva;
- ❖ Gestione delle comunicazioni e dei rapporti verso l'esterno;
- ❖ Gestione delle attività filantropiche e di corporate responsibility;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo vita, collocamento di prodotti previdenziali e di risparmio;
- ❖ Gestione del canale broker;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni (Bancassurance).

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di criminalità organizzata, i reati transnazionali***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi;

- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Sviluppo e Gestione delle partnership commerciali;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Monitoraggio Polizze Vita;
- ❖ Monitoraggio Polizze Danni;
- ❖ Gestione degli adempimenti in materia di "Sanctions e Embargoes";
- ❖ Selezione e convenzionamento della rete distributiva;
- ❖ Gestione provvigioni, incentivi e contributi spese della rete distributiva;
- ❖ Gestione delle attività filantropiche e di corporate responsibility;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo vita, collocamento di prodotti previdenziali e di risparmio;
- ❖ Gestione del canale broker;
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.);
- ❖ Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni (Bancassurance);
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (Bancassurance);
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario (Bancassurance).

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Gestione provvigioni, incentivi e contributi spese della rete distributiva;
- ❖ Gestione delle attività filantropiche e di corporate responsibility;
- ❖ Gestione del canale broker;
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.);
- ❖ Sviluppo e Gestione delle partnership commerciali;
- ❖ Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- ❖ Gestione dei contratti di esternalizzazione e dei contratti infragruppo;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo vita, collocamento di prodotti previdenziali e di risparmio;
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (Bancassurance);
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario (Bancassurance).

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ *Reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

- ❖ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici;
- ❖ Gestione delle comunicazioni e dei rapporti verso l'esterno;
- ❖ Gestione delle campagne di marketing e digital della rete distributiva.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ *Delitti contro l'industria e il commercio*

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio è l'attività di Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ *Reati societari*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati societari sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari;
- ❖ Approvazione del progetto di bilancio;
- ❖ Rapporti con l'esterno;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Gestione dei rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (e.g. Collegio Sindacale);
- ❖ Gestione dell'obbligo di conservazione dei dati ai fini antiriciclaggio e/o dell'archivio unico informatico;
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Selezione e convenzionamento della rete distributiva;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Determinazione delle riserve tecniche;
- ❖ Gestione delle informazioni;
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Gestione degli adempimenti in materia di " Sanctions e Embargoes";
- ❖ Gestione dei reclami;
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Monitoraggio Polizze Danni;
- ❖ Monitoraggio Polizze Vita;
- ❖ Gestione provvigioni, incentivi e contributi spese della rete distributiva;
- ❖ Sviluppo e gestione delle partnership commerciali;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo vita, collocamento dei prodotti previdenziali e di risparmio;
- ❖ Gestione canale broker;
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.);
- ❖ Gestione dell'AUI;
- ❖ Invio delle comunicazioni, incluse le segnalazioni periodiche all'UIF (i.e. flussi S.ar.A)
- ❖ Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- ❖ Valutazione delle riserve tecniche;
- ❖ Gestione dei contratti di esternalizzazione e dei contratti infragruppo;
- ❖ Gestione delle attività filantropiche e di corporate responsibility;
- ❖ Gestione delle comunicazioni e dei rapporti verso l'esterno;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni (Bancassurance);
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (Bancassurance);
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza (Bancassurance);
- ❖ Gestione delle comunicazioni sistematiche (Bancassurance);
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario (Bancassurance).

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ *Reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- ❖ Rapporti con l'esterno;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione delle comunicazioni e dei rapporti verso l'esterno;
- ❖ Gestione delle informazioni.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ *Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro*

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro è l'attività di Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ *Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria è l'attività di Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ *Reati tributari*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati tributari sono le seguenti:

- ❖ Approvazione del progetto di bilancio;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Valutazione delle riserve tecniche;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione dei contratti di esternalizzazione e dei contratti infragruppo;
- ❖ Selezione e convenzionamento della rete distributiva;
- ❖ Gestione provvigioni, incentivi e contributi spese della rete distributiva;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Sviluppo e Gestione delle partnership commerciali;
- ❖ Gestione delle attività filantropiche e di corporate responsibility;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. consulenti tecnici, ecc.)
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza (Bancassurance);
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario (Bancassurance);
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (Bancassurance);
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.);



- ❖ Gestione del canale broker;
- ❖ Determinazione delle riserve tecniche;
- ❖ Gestione Liquidazione.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

2. Il MODELLO di AXA Italia Servizi S.c.p.A.

□ Note introduttive

Il presente documento, in tutte le sue parti, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 da AXA Italia Servizi S.c.p.A. e approvato, nella vigente versione, dal Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2020.

L'approvazione del Modello, nella presente versione, si rende necessario al fine di riflettere le specifiche esigenze del Consorzio e la sua concreta operatività, così come divenuta a seguito della riorganizzazione del Gruppo assicurativo, per migliorare i presidi e le procedure in ottica di "uniformità" e di migliore interazione con la Capogruppo.

2.1. La Società

AXA Italia Servizi S.c.p.A. è la Società del Gruppo AXA Italia specializzata in attività di consulenza imprenditoriale, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, AXA Italia Servizi S.c.p.A. fornisce alle Società del Gruppo alcuni servizi di loro esclusivo interesse, in considerazione delle loro dimensioni e delle caratteristiche operative, sulla base di contratti ed atti che ne disciplinano caratteristiche, modalità, termini e i relativi costi.

Il Consorzio, inoltre, in quanto parte del gruppo internazionale AXA, riceve, a sua volta, alcuni servizi erogati da altre società dello stesso gruppo, sempre sulla base di contratti ed atti che ne disciplinano caratteristiche, modalità, termini e i relativi costi.

2.2. Funzioni Esternalizzate

AXA Italia Servizi ha esternalizzato alla Capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A.:

- Corporate Audit;
- Communication, Corporate Responsibility & Public Affairs;
- Compliance, Data protection & Complaints;
- Governance excellence.

2.3. Aree Sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Come anticipato, a seguito dell'analisi della documentazione aziendale e a seguito dello svolgimento di interviste ai diversi process owner, sono state identificate nel Consorzio le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili, le fattispecie di reato presupposto potenzialmente integrabili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- ✓ i reati contro la pubblica amministrazione;
- ✓ i reati societari;
- ✓ i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- ✓ i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

- ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- ✓ i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. I reati di criminalità organizzata ed i reati transnazionali;
- ✓ i reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- ✓ i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ i delitti contro l'industria e il commercio;
- ✓ i reati ambientali;
- ✓ i reati tributari.

Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei delitti derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1) e dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).

□ **Reati contro la P.A.**

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Gestione degli adempimenti fiscali;
- ❖ Ricerca, selezione e assunzione del personale;
- ❖ Valutazione del personale;
- ❖ Gestione amministrativa del personale;
- ❖ Gestione della formazione;
- ❖ Gestione della formazione della rete distributiva;
- ❖ Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Gestione delle attività di advertising;
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni;
- ❖ Gestione dei concorsi a premio;
- ❖ Gestione del contenzioso giuslavoristico;
- ❖ Gestione dei contenziosi giudiziali/ stragiudiziali;
- ❖ Gestione degli incarichi ai legali esterni e ai periti tecnici;
- ❖ Gestione dei trattati di riassicurazione;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione degli adempimenti legati all'Assemblea dei Soci;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Convenzionamento carrozzerie;
- ❖ Liquidazione sinistri;
- ❖ Gestione dei contenziosi liquidativi giudiziali/stragiudiziali;
- ❖ Vendita dei veicoli recuperati da furto;
- ❖ Liquidazione dei sinistri e dei riscatti;
- ❖ Gestione degli eventi;
- ❖ Gestione dei pagamenti di competenza;
- ❖ Gestione degli adempimenti fiscali legati ai premi;
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni;
- ❖ Gestione del recupero forzoso dei premi;

- ❖ Gestione dell'albo fornitori.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ ***Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di criminalità organizzata, i reati transnazionali***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Gestione dei contenziosi giudiziali/ stragiudiziali;
- ❖ Ricerca, selezione e assunzione del personale;
- ❖ Valutazione del personale;
- ❖ Gestione della formazione;
- ❖ Gestione del contenzioso giuslavoristico;
- ❖ Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Sviluppo e offerta di nuovi servizi (i.e. App);
- ❖ Gestione delle attività di advertising;
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni;
- ❖ Gestione degli incarichi ai legali esterni e ai periti tecnici;
- ❖ Gestione degli accordi di collaborazione e di partnership;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Convenzionamento carrozzerie;
- ❖ Liquidazione sinistri;
- ❖ Liquidazione dei sinistri e dei riscatti;
- ❖ Gestione delle operazioni infragruppo;
- ❖ Vendita dei veicoli recuperati da furto;
- ❖ Gestione dei pagamenti di competenza;
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni;
- ❖ Gestione dell'albo fornitori;
- ❖ Progettazione e sviluppo di tool informatici;
- ❖ Gestione degli adempimenti in materia di "Sanctions e Embargoes".

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione degli adempimenti fiscali;
- ❖ Valutazione del personale;
- ❖ Gestione amministrativa del personale;
- ❖ Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Gestione delle attività di advertising;
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni;
- ❖ Gestione degli incarichi ai legali esterni e ai periti tecnici;
- ❖ Gestione degli accordi di collaborazione e di partnership;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Liquidazione sinistri;
- ❖ Liquidazione dei sinistri e dei riscatti;

- ❖ Vendita dei veicoli recuperati da furto;
- ❖ Gestione dei pagamenti di competenza;
- ❖ Gestione degli adempimenti fiscali legati ai premi;
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni;
- ❖ Gestione delle operazioni infragruppo;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Gestione del recupero forzoso dei premi.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ *Reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

- ❖ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici;
- ❖ Gestione della formazione;
- ❖ Gestione della formazione della rete distributiva;
- ❖ Gestione del sito internet;
- ❖ Gestione dei social media;
- ❖ Sviluppo e offerta di nuovi servizi (i.e. App);
- ❖ Gestione delle attività di advertising;
- ❖ Gestione degli eventi;
- ❖ Gestione dei sistemi informativi;
- ❖ Gestione del network, del workplace, e dell'infrastruttura;
- ❖ Gestione delle attività di "service management";
- ❖ Gestione delle applicazioni, dei database e dei flussi;
- ❖ Infrastructure security.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ *Delitti contro l'industria e il commercio*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio sono le seguenti:

- ❖ Sviluppo e offerta di nuovi servizi (i.e. App);
- ❖ Progettazione e sviluppo di tool informatici.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ *Reati societari*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati societari sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari;
- ❖ Approvazione del progetto di bilancio;
- ❖ Rapporti con l'esterno;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Gestione dei rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (e.g. Collegio Sindacale);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;

- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Ricerca, selezione e assunzione del personale;
- ❖ Valutazione del personale;
- ❖ Gestione amministrativa del personale;
- ❖ Partecipazione al processo di chiusura dei documenti contabili;
- ❖ Tenuta dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Gestione della formazione della rete distributiva;
- ❖ Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Gestione dei social media;
- ❖ Gestione delle attività di advertising;
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni;
- ❖ Gestione dei concorsi a premio;
- ❖ Gestione dei contenziosi giudiziali/ stragiudiziali;
- ❖ Gestione dei trattati di riassicurazione;
- ❖ Gestione degli accordi di collaborazione e di partnership;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione degli adempimenti legati all'Assemblea dei Soci;
- ❖ Gestione dei libri sociali obbligatori;
- ❖ Gestione degli adempimenti legati al Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Convenzionamento carrozzerie;
- ❖ Liquidazione sinistri;
- ❖ Liquidazione dei sinistri e dei riscatti;
- ❖ Gestione dei contenziosi liquidazioni giudiziali/ stragiudiziali;
- ❖ Determinazione delle riserve tecniche;
- ❖ Gestione delle informazioni;
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Gestione degli adempimenti in materia di "Sanctions e Embargoes";
- ❖ Gestione dei reclami;
- ❖ Gestione degli incarichi ai legali esterni e ai periti tecnici;
- ❖ Vendita dei veicoli recuperati da furto;
- ❖ Gestione degli eventi;
- ❖ Gestione delle operazioni infragruppo;
- ❖ Gestione dei pagamenti di competenza;
- ❖ Gestione degli investimenti;
- ❖ Gestione del recupero forzoso dei premi;
- ❖ Gestione delle ispezioni della rete distributiva;
- ❖ Gestione dell'albo fornitori;
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni;
- ❖ Tenuta della contabilità e predisposizione dei documenti contabili.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ *Reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- ❖ Rapporti con l'esterno;
- ❖ Gestione dei social media;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione degli adempimenti legati all'Assemblea dei Soci;

- ❖ Gestione degli adempimenti legati al Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Gestione delle informazioni;
- ❖ Gestione degli investimenti;
- ❖ Tenuta della contabilità e predisposizione dei documenti contabili.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro è l'attività di Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria***

Le attività sensibili identificate nel Modello con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono le seguenti:

- ❖ Gestione dei contenziosi giudiziali/ stragiudiziali;
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati ambientali***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati ambientali è l'attività di Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono le seguenti:

- ❖ Ricerca, selezione e assunzione del personale;
- ❖ Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati tributari***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati tributari sono le seguenti:

- ❖ Approvazione del progetto di bilancio;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Gestione degli adempimenti fiscali;
- ❖ Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- ❖ Gestione degli incarichi ai legali esterni e ai periti tecnici;
- ❖ Partecipazione al processo di chiusura dei documenti contabili;

- ❖ Gestione dei trattati di riassicurazione;
- ❖ Gestione degli accordi di collaborazione e di partnership;
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
- ❖ Gestione amministrativa del personale;
- ❖ Gestione del contenzioso giuslavoristico;
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. consulenti tecnici, ecc.);
- ❖ Liquidazione dei sinistri;
- ❖ Gestione dei contenziosi liquidativi giudiziali/ stragiudiziali;
- ❖ Vendita dei veicoli recuperati da furto;
- ❖ Liquidazione sinistri e riscatti;
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Gestione degli atti di liberalità;
- ❖ Determinazione delle riserve tecniche;
- ❖ Tenuta dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Gestione delle operazioni infragruppo;
- ❖ Gestione degli adempimenti fiscali legati ai premi;
- ❖ Tenuta della contabilità e predisposizione dei documenti contabili;
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni;
- ❖ Gestione dell'albo fornitori;
- ❖ Gestione degli investimenti;
- ❖ Gestione dei sistemi informativi;
- ❖ Progettazione e sviluppo di tool informatici;
- ❖ Gestione delle attività di "Service Management";
- ❖ Gestione delle Applicazioni, dei Database e dei Flussi;
- ❖ Gestione del Network, del Workplace e dell'Infrastruttura;
- ❖ Infrastructure security.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

3. Il MODELLO di AXA MPS Vita S.p.A.

□ Note introduttive

Il presente documento, in tutte le sue parti, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 da AXA MPS Vita S.p.A. e approvato, nella vigente versione, dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2020.

L'approvazione e l'aggiornamento/ adeguamento del Modello, nella presente versione, si rende necessario al fine di riflettere le specifiche esigenze della Compagnia e la sua concreta operatività, così come divenuta a seguito della riorganizzazione del Gruppo assicurativo, per migliorare i presidi e le procedure in ottica di "uniformità" e di migliore interazione con la Capogruppo.

3.1. La Società

AXA MPS Vita S.p.A., società nata da un accordo di Joint venture con Banca MPS, è specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi vita in regime di bancassicurazione. In particolare, la Società è stata costituita nell'ottobre del 2007 sulla base di un accordo strategico di lungo periodo tra i Gruppi Monte dei Paschi di Siena ed AXA nella bancassicurazione vita e previdenza.

AXA MPS Vita unisce in sé la competenza storica ed il tradizionale radicamento sul territorio del Gruppo MPS con la leadership internazionale di AXA nella protezione. Si propone la sfida di ridefinire l'assicurazione in banca, ponendosi come centro di riferimento per soluzioni integrate e specifiche per rispondere a qualsiasi esigenza previdenziale e di protezione, di risparmio e di investimento dei diversi segmenti di clientela, accompagnandoli lungo il corso della loro vita.

3.2. Funzioni Esternalizzate

AXA MPS Vita S.p.A. ha esternalizzato alla Capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A.:

- Corporate Audit;
- Compliance, Data protection & Complaints;
- Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing;
- Rischi;
- Strategy;
- Communication, Corporate Responsibility & Public Affairs.

Alla società AXA Italia Servizi sono invece esternalizzate le attività afferenti le seguenti funzioni:

- Finance;
- Risorse Umane Organizzazione & Change Management;
- Corporate Governance e Compliance;
- Transformation;
- Customer;
- L&S;
- Distribution & Sales.

3.3. Aree Sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Come anticipato, a seguito dell'analisi della documentazione aziendale e a seguito dello svolgimento di interviste ai diversi process owner, sono state identificate nella Compagnia le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili, le fattispecie di reato - presupposto potenzialmente integrabili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- ✓ i reati contro la pubblica amministrazione;
- ✓ i reati societari;
- ✓ i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- ✓ i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. I reati di criminalità organizzata ed i reati transnazionali;
- ✓ i reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- ✓ i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ i reati tributari.

Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei delitti derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1) e dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).

□ *Reati contro la P.A.*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Monitoraggio Polizze Vita;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo vita, collocamento di prodotti previdenziali e di risparmio.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ *Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di criminalità organizzata, i reati transnazionali*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali, sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Monitoraggio Polizze Vita;
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo vita, collocamento di prodotti previdenziali e di risparmio.

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione provvigioni del canale bancario;
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Assunzione delle polizze ramo vita, collocamento di prodotti previdenziali e di risparmio.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ *Reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore è l'attività di Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ *Reati societari*

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati societari sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari;
- ❖ Approvazione del progetto di bilancio;
- ❖ Rapporti con l'esterno;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Gestione dei rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (e.g. Collegio Sindacale);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. Liquidatori, legali, consulenti tecnici ecc.);
- ❖ Gestione delle comunicazioni sistematiche;
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario;
- ❖ Monitoraggio attività esternalizzate;
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Monitoraggio Polizze Vita;
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo vita, collocamento di prodotti previdenziali e di risparmio.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ *Reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato*

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato è l'attività di gestione dei Rapporti con l'esterno.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro è l'attività di Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria è l'attività di Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati tributari***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati tributari sono le seguenti:

- ❖ Approvazione del progetto di bilancio;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Gestione degli incarichi ai fiduciari (e.g. consulenti tecnici, ecc.);
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Gestione liquidazione;
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

4. Il MODELLO di AXA MPS Danni S.p.A.

□ Note introduttive

Il presente documento, in tutte le sue parti, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 da AXA MPS Danni S.p.A. e approvato, nella vigente versione, dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2020.

L'approvazione e l'aggiornamento/adeguamento del Modello, nella presente versione, si rende necessario al fine di riflettere le specifiche esigenze della Compagnia e la sua concreta operatività, così come divenuta a seguito della riorganizzazione del Gruppo assicurativo, per migliorare i presidi e le procedure in ottica di "uniformità" e di migliore interazione con la Capogruppo.

4.1. La Società

AXA MPS Danni S.p.A., costituita nell'ottobre del 2007 sulla base di un accordo strategico di lungo periodo tra i Gruppi Monte dei Paschi di Siena ed AXA, è una società specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi danni in regime di bancassicurazione.

AXA MPS Danni S.p.A. unisce in sé la competenza storica ed il tradizionale radicamento sul territorio del Gruppo MPS con la leadership internazionale di AXA nella protezione. Si propone la sfida di ridefinire l'assicurazione in banca, ponendosi come centro di riferimento per soluzioni integrate e specifiche per rispondere a qualsiasi esigenza della clientela.

4.2. Funzioni Esternalizzate

AXA MPS Danni S.p.A. ha esternalizzato in toto alla Capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A.:

- Corporate Audit;
- Compliance, Data protection & Complaints;
- Rischi;
- Strategy;
- Communication, Corp. Responsibility & Public Affairs.

Alla società AXA Italia Servizi sono state invece esternalizzate le attività afferenti le seguenti funzioni:

- Finance;
- Risorse Umane Organizzazione & Change Management;
- Corporate Governance e Compliance;
- Transformation;
- Claims;
- Customer;
- Distribution & Sales.

4.3. Aree Sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Come anticipato, a seguito dell'analisi della documentazione aziendale e a seguito dello svolgimento di interviste ai diversi process owner, sono state identificate nella Compagnia le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili, le fattispecie di reato - presupposto potenzialmente integrabili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- ✓ i reati contro la pubblica amministrazione;
- ✓ i reati societari;
- ✓ i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- ✓ i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. I reati di criminalità organizzata ed i reati transnazionali;
- ✓ i reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- ✓ i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ i reati tributari.

Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei delitti derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1) e dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).

□ **Reati contro la P.A.**

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni;
- ❖ Monitoraggio Polizze Danni.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotte a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ **Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di criminalità organizzata, i reati transnazionali**

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Monitoraggio Polizze Danni;
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni;
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.).

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario;
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.).

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotte a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ ***Reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore è l'attività di Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ ***Reati societari***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati societari sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari;
- ❖ Approvazione del progetto di bilancio;
- ❖ Rapporti con l'esterno;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Gestione dei rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (e.g. Collegio Sindacale);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Determinazione delle riserve tecniche;
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza;
- ❖ Gestione delle ispezioni della rete distributiva;
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario;
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni;
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.);
- ❖ Monitoraggio attività esternalizzate;
- ❖ Monitoraggio Polizza Danni;
- ❖ Gestione delle comunicazioni sistematiche.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotte a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ ***Reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato è l'attività di gestione dei Rapporti con l'esterno.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ ***Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro è l'attività di Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ ***Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria è l'attività di Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ ***Reati tributari***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati tributari sono le seguenti:

- ❖ Approvazione del progetto di bilancio;
- ❖ Acquisto di beni/ servizi;
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (e.g. AGCM, IVASS, ecc.);
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione;
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.);
- ❖ Gestione delle provvigioni del canale bancario;
- ❖ Determinazione delle riserve tecniche.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

5. Il MODELLO di Quixa Assicurazioni S.p.A.

□ Note introduttive

Il presente documento, in tutte le sue parti, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 da Quixa Assicurazioni S.p.A. e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2020.

L'approvazione e l'aggiornamento/adeguamento del Modello, nella presente versione, si rende necessario al fine di riflettere le specifiche esigenze della Compagnia e la sua concreta operatività, così come divenuta a seguito della riorganizzazione del Gruppo assicurativo, per migliorare i presidi e le procedure in ottica di "uniformità" e di migliore interazione con la Capogruppo.

5.1. La Società

Quixa Assicurazioni S.p.A., costituita nell'ottobre del 2019, è una società specializzata nella vendita di polizze assicurative nei settori auto e moto.

Quixa Assicurazioni S.p.A. si propone la sfida di realizzare uno sviluppo sostenibile e profittevole, facendo leva sui suoi elementi di eccellenza: capacità di innovare, agilità, imprenditorialità, eccellenza tecnica e una vocazione 100% digitale, oltreché sul pieno supporto e sulle sinergie garantite da AXA Italia.

5.2. Funzioni Esternalizzate

Quixa Assicurazioni S.p.A. ha esternalizzato alla Capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A.:

- Corporate Governance & Compliance;
- Communication Corporate Responsibility & Public Affairs.

Alla società AXA Italia Servizi sono state invece esternalizzate le attività afferenti le seguenti funzioni:

- Corporate Governance & Compliance;
- Risorse Umane Organizzazione & Change Management;
- Finance;
- Transformation.

5.3. Aree Sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Come anticipato, a seguito dell'analisi della documentazione aziendale e a seguito dello svolgimento di interviste ai diversi process owner, sono state identificate nella Compagnia le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili, le fattispecie di reato - presupposto potenzialmente integrabili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- ✓ i reati contro la pubblica amministrazione;
- ✓ i reati societari;
- ✓ i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- ✓ i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

- ✓ i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. I reati di criminalità organizzata ed i reati transnazionali;
- ✓ i reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- ✓ i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ i delitti contro l'industria e il commercio;
- ✓ i reati tributari.

Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei delitti derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1) e dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).

□ **Reati contro la P.A.**

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi
- ❖ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (e.g. AGCM, IVASS, ecc.)
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie
- ❖ Ricerca, selezione e assunzione del personale
- ❖ Valutazione del personale
- ❖ Gestione degli atti di liberalità
- ❖ Gestione delle attività di advertising
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni
- ❖ Gestione dei concorsi a premio
- ❖ Convenzionamento carrozzerie
- ❖ Liquidazione dei sinistri
- ❖ Gestione dei contenziosi liquidativi giudiziali/stragiudiziali
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni
- ❖ Gestione del canale broker
- ❖ Gestione Liquidazione
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ **Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di criminalità organizzata, i reati transnazionali**

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali sono le seguenti:

- ❖ Acquisto di beni/ servizi
- ❖ Gestione degli accordi di collaborazione e di partnership
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie
- ❖ Ricerca, selezione e assunzione del personale
- ❖ Valutazione del personale
- ❖ Gestione degli atti di liberalità
- ❖ Sviluppo e Gestione delle partnership commerciali
- ❖ Gestione delle attività di advertising

- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni
- ❖ Convenzionamento carrozzerie
- ❖ Liquidazione dei sinistri
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.)
- ❖ Gestione del canale broker
- ❖ Gestione Liquidazione.

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari
- ❖ Acquisto di beni/ servizi
- ❖ Gestione degli accordi di collaborazione e di partnership
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie
- ❖ Valutazione del personale
- ❖ Gestione dei contratti di esternalizzazione e dei contratti infragruppo
- ❖ Gestione degli atti di liberalità
- ❖ Sviluppo e Gestione delle partnership commerciali
- ❖ Gestione delle attività di advertising
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni
- ❖ Liquidazione dei sinistri
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.)
- ❖ Gestione del canale broker
- ❖ Gestione Liquidazione
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ ***Reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di criminalità informatica, trattamento illecito dei dati e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono:

- ❖ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici
- ❖ Gestione dei sistemi informativi
- ❖ Sviluppo e offerta di nuovi servizi (i.e. App).

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ ***Delitti contro l'industria e il commercio***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio è l'attività di Sviluppo e offerta di nuovi servizi (i.e. App).

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

❑ ***Reati societari***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati societari sono le seguenti:

- ❖ Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni/ atti societari
- ❖ Approvazione del progetto di bilancio
- ❖ Rapporti con l'esterno

- ❖ Acquisto di beni/ servizi
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS, ecc.)
- ❖ Gestione dei rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (e.g. Collegio Sindacale)
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
- ❖ Valutazione delle riserve tecniche
- ❖ Determinazione delle riserve tecniche
- ❖ Gestione degli accordi di collaborazione e di partnership
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie
- ❖ Ricerca, selezione e assunzione del personale
- ❖ Valutazione del personale
- ❖ Gestione dei reclami
- ❖ Gestione dei social media
- ❖ Gestione dei contratti di esternalizzazione e dei contratti infragruppo
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza
- ❖ Tenuta della contabilità e predisposizione dei documenti contabili
- ❖ Gestione degli atti di liberalità
- ❖ Sviluppo e Gestione delle partnership commerciali
- ❖ Gestione delle attività di advertising
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni
- ❖ Gestione dei concorsi a premio
- ❖ Convenzionamento carrozzerie
- ❖ Liquidazione dei sinistri
- ❖ Gestione dei contenziosi liquidativi giudiziali/ stragiudiziali
- ❖ Assunzione delle polizze ramo danni
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.)
- ❖ Gestione del canale broker
- ❖ Gestione Liquidazione
- ❖ Gestione dei pagamenti di competenza
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- ❖ Rapporti con l'esterno
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie
- ❖ Gestione dei social media
- ❖ Tenuta della contabilità e predisposizione dei documenti contabili.

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

☐ ***Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro è l'attività di Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ ***Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono le seguenti:

- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione
- ❖ Gestione dei contenziosi liquidativi giudiziali/ stragiudiziali.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ ***Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***

L'attività sensibile identificata dal Modello con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è l'attività di Ricerca, selezione e assunzione del personale.

Per tale attività sensibile, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

□ ***Reati tributari***

Le attività sensibili identificate dal Modello con riferimento ai reati tributari sono le seguenti:

- ❖ Approvazione del progetto di bilancio
- ❖ Acquisto di beni/ servizi
- ❖ Gestione dei regali e degli intrattenimenti
- ❖ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (e.g. AGCM, IVASS, ecc.)
- ❖ Rappresentanza della Società in tutte le cause attive e passive e in tutti i gradi di giurisdizione
- ❖ Predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
- ❖ Valutazione delle riserve tecniche
- ❖ Determinazione delle riserve tecniche
- ❖ Gestione degli accordi di collaborazione e di partnership
- ❖ Gestione delle operazioni societarie straordinarie
- ❖ Gestione dei contratti di esternalizzazione e dei contratti infragruppo
- ❖ Gestione degli atti di liberalità
- ❖ Sviluppo e gestione delle partnership commerciali
- ❖ Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni
- ❖ Liquidazione dei sinistri
- ❖ Gestione dei contenziosi liquidativi giudiziali/ stragiudiziali
- ❖ Gestione dei registri obbligatori di competenza
- ❖ Gestione e sviluppo degli accordi commerciali assuntivi (e.g. Auto, ecc.)
- ❖ Gestione del canale broker
- ❖ Gestione liquidazione
- ❖ Tenuta della contabilità e predisposizione dei documenti contabili
- ❖ Gestione dei pagamenti di competenza
- ❖ Gestione amministrativa dei premi e delle provvigioni.
- ❖ Gestione dei sistemi informativi

Per ciascuna di tali attività sensibili, ricondotta a uno specifico protocollo nella Parte Speciale del Modello, sono dettati i principi di condotta e gli strumenti di controllo applicabili.

Allegati:

1. Organigramma tempo per tempo vigente
2. Funzionigramma tempo per tempo vigente
3. Elenco reati



GRUPPO ASSICURATIVO AXA ITALIA

Catalogo degli illeciti amministrativi
e dei reati presupposto
della responsabilità degli enti
(Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Allegato 3 al Modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
	Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1). <i>(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181</i>
	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 3/2019]</i>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
--	--	--

	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	La pena è della reclusione da due a sette anni (1) e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23 dicembre 1986, n. 898) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016
	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547

	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547
	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009; modificato dalla L. 69/2015
	1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni	

	previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 236/2016]</i>	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) <i>(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)</i>	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
--	--	---

	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) <i>[comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</i>	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
--	--	---

		efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
--	--	---

	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo
--	---	--

		sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
--	--	--

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110
(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 1 L. 895/1967

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro".

Art. 2. L. 895/1967

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".

Art. 2-bis. L. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

		<u>AGGIORNAMENTO (5)</u> <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".</i> <u>Art. 4. L. 895/1967</u> Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni. Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà: a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale; c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. ----- <u>AGGIORNAMENTO (1)</u> <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".</i> <u>Art. 6. L. 895/1967</u> Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni. <u>Art. 23. L. 110/1975</u> Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11; È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.
--	--	--

		La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.
--	--	--



		Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11. ----- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o)) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro"; 2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro"; 3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
	Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

		La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
	Concussione (art. 317 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</i>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) <i>[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]</i>	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base

		del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.
	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (articolo modificato dalla L. 3/2019)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016
	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b)	

in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
	1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 1. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	
	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è

		punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 25-ter	Reati societari	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017

	1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) lettera abrogata; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di aggraviamento, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="331 1200 1106 1206"> False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i> </td><td data-bbox="1106 1200 2092 1206"> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle </td></tr> </table>	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle		

		altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e
--	---	--

		si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
	Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) <i>[aggiunto dalla L. n. 262/2005]</i>	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
--	---

		ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) <i>[aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</i>	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) <i>[aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</i>	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
--	--	--

	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 25- quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003
	1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	

	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.
	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque

		partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
	Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

	Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
--	---	--

	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

	Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
--	---	--

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)		Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) <i>articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018</i>		Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)		Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)		Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

	Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
--	--	---

		I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.
	Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)	Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.
	Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)	Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente

	Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)	Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della
--	---	---

		installazione; Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
	Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)	Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
--	--	---

		5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006
	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	

	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.
Art. 25- quiquies	Delitti contro la personalità individuale	Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quiquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al
	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	

		prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.(1)
	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.



Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è
--	--

		punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) <i>[aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</i>	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
	Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018)	È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
--	--	---

		Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005
	1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o Profitto.	

	Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) <i>articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018</i>	Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2- bis), ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).
--	--	--

	Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)	È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
Art. 187-quinquies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018
	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)	Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

		b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
	Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.	
	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
--	---	---

Art. 25- octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio		Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014
	1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.		
	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	
	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	

	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
--	---	--

		La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.	

	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)	Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
--	--	--

	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)	La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)	2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171- ter L. n. 633/1941)	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori
---	--

		ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102• quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
--	--	---

		radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti
--	--	--



		commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
	1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.	
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;	

- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

	7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-<i>quaterdecies</i> del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	
	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro

		ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
	Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge,
--	---	--

		preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)	<u>Art. 1</u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici
--	---	--

		derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. <u>Art. 2</u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle
--	--	---



		disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. 5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. <u>Art. 3-bis</u> 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. <u>Art. 6</u> 1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino
--	--	---



		a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.
--	--	--

	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137)	1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da
--	--	---

		tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
--	--	---

	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)	1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti
--	--	--

		che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, letterab). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
--	--	--

	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)	1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da
--	--	---

		sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
	Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)	1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale
--	---	--

		ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i>	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)	1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema

		informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della
--	--	---



		scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta (9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. (9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
--	--	--

	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)	1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices.) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 4. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,)) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
--	---	--

		5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.
	Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
	Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)	<u>Art. 3</u> 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179). 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Art. 25-	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017

duodecies	1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente

		l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)	12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018

	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 <i>bis</i>, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	
	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.) <i>[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Art. 25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)	Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e

		giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
Art. 25-quinquies decies	Reati tributari	Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

	Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
	Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

	Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Art. 25-sexiesdecies	Reati di contrabbando	Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020
	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

		f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.
	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
	Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
	Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)	Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)	Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)	Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)	Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).
	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)	Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
	Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)	Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; - d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti

		di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato <i>[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</i>	
	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

	Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il
--	---

		fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
L. n. 146/2006	Reati transnazionali <i>[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</i>	

	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la
--	---	--

		permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
--	--	--

	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a vent'anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti
--	---	---

		vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a ottoanni.
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384).

	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
--	---	--

	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
--	--	--